

**4° - ESAME DEI MOTIVI D'IMPUGNAZIONE SVOLTI
DAGLI IMPUTATI CHIAMATI A RISPONDERE
DELL'OMICIDIO IN DANNO DI PIERSANTI
MATTARELLA IN QUALITA' DI MANDANTI.**

a) MICHELE GRECO

Tutte le doglianze mosse all'impugnata sentenza dal difensore di questo imputato concernono esclusivamente il tema della penale responsabilità, sia pure sotto diversi profili ed angolazioni.

Un primo nucleo di censure è stato già oggetto di esame da parte del Collegio, allorché si è trattato della responsabilità dei singoli componenti della "commissione".

In quella sede si è detto che il Collegio concorda pienamente con l'assunto difensivo secondo il quale "non basta la consapevolezza del reato fine, ma occorre la prova della volontà del soggetto di contribuire, con il proprio operato, al verificarsi del delitto" (v. motivi d'impugnazione, pag. 8).

Non vi è dubbio, poi, che ogni ipotesi di "coinvolgimento automatico nel fatto in esame sarebbe in contrasto, oltre che con i principi fondamentali dell'ordinamento penale, anche con il primo comma dell'art. 27 della Costituzione" e che, di conseguenza, "la sola partecipazione al sodalizio criminoso non implica, necessariamente il concorso nei delitti commessi da altri partecipi".

Il Collegio non può, invece, concordare con un'altra affermazione

difensiva, contenuta all'interno di questo primo nucleo di rilievi, secondo la quale i primi giudici non avrebbero fornito la prova dell'appartenenza del Michele Greco all'organo verticistico denominato "commissione".

Orbene, proprio questo è uno dei dati fondamentali dell'indagine ed uno dei passaggi essenziali ed obbligati del percorso argomentativo enunciato nella parte generale.

Per vero, l'apodittico rilievo difensivo contrasta con tutto il tessuto argomentativo della sentenza di primo grado, fondato sull'imprescindibile presupposto dell'appartenenza dell'imputato alla "commissione".

Tutti i collaboratori sentiti nel corso del giudizio di primo grado e quelli sentiti in questo grado del giudizio, a seguito di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, infatti, non solo hanno segnalato l'appartenenza del Greco a detto organismo, ma anche, con propalazioni estremamente coerenti e convergenti nel loro nucleo fondamentale, ne hanno indicato la specifica funzione ed il suo inserimento nelle dinamiche di detto consesso, dipingendo con estrema chiarezza e ricchezza di particolari il ruolo dal medesimo svolto, man mano che esso acquistava diverse fisionomie e composizioni, dovute ai cambiamenti che l'associazione veniva a subire a causa del modificarsi delle dinamiche interne.

Tutti i collaboratori di Giustizia, in particolare, hanno riferito dell'appartenenza di Michele Greco all'organo di vertice anteriormente al 1978 e subito dopo la ricostruzione della "commissione", dopo il



periodo di direzione del cosiddetto "triumvirato".

Hanno, altresì, precisato che il Greco aveva preso la direzione di essa, in coincidenza con le vicende che avevano portato alla deposizione ed all'espulsione dall'organizzazione di Gaetano Badalamenti.

Tutti ne hanno ribadito il ruolo di "capo", non solo nell'arco temporale del delitto in danno del Reina e di quello che ci occupa, ma anche nei periodi più acuti della guerra di mafia, con impegno non solo personale, ma dell'intera sua "famiglia" (quella di Ciaculli, che spadroneggiò nell'omonimo territorio) decisamente schierata dalla parte dei "corleonesi" contro le cosche c.d. perdenti, a riprova di un concorso reale e non soltanto simbolico o nominale nel contesto di quelle torbide vicende.

Costoro hanno, altresì, sempre affermato il carattere di alleato e complice dello schieramento "corleonese", in condizione, probabilmente, di crescente dipendenza, anche psicologica, nei confronti di esponenti di più spiccata personalità, ma non per questo incapace e inidoneo ad un qualsiasi apporto volitivo e progettuale, del resto immanente nella stessa carica, la più alta, dal medesimo rivestita, e nello stesso impegno generale della sua "cosca".

Siffatto comportamento del Greco aveva cominciato a disvelarsi proprio nel corso degli avvenimenti precedenti al delitto in esame e, comunque, connessi all'omicidio Di Cristina: fin da quelli gravitanti intorno all'uccisione del Colonnello dei Carabinieri Giuseppe Russo, addebitata dai capi moderati ai "corleonesi, allorché l'imputato, nel corso di una riunione della "commissione regionale", tenutasi a



Falconara, ne aveva inopinatamente difeso l'operato e si era, in particolare, preoccupato di tutelare gli interessi del Calò e della sua "famiglia", colpita dall'attività investigativa, nonché dagli "sgarbi" dell'Ufficiale.

Ed il suo autorevole intervento era riuscito ad evitare l'adozione di sanzioni contro i capi "corleonesi", auspicata, invece, dal Di Cristina.

Ucciso, quindi, il Madonia, era stato nuovamente l'imputato a compiere una sua personale indagine per accertare il ruolo del Di Cristina nell'omicidio; a scoprire che questo era stato sostanzialmente programmato nell'incontro svoltosi nei locali dell'impresa Costanzo di Catania, ancora una volta per iniziativa e volontà del capo nisseno, ed a raccogliere le prove circa i personaggi che, unitamente a costui, avevano aderito a quel convegno.

E, dopo l'assassinio del Di Cristina, avvenuto nel maggio del 1978, cui aveva preso parte uno dei killers più affidabili del suo mandamento, ancora, il Greco, si era immediatamente attivato per riunire d'urgenza la "commissione" nella propria tenuta di "Favarella", ed aveva, ivi, ammesso la responsabilità dei vertici nella decisione dell'omicidio; ma era, nel contempo, riuscito ad avere ragione delle pretese dei "capimandamento" alleati dell'ucciso, dimostrando loro la conformità alle regole di "cosa nostra" di quel delitto, con il quale la "giustizia mafiosa" aveva inteso punire un confidente dei Carabinieri; e, così, evitando lo scoppio di una guerra di mafia.

A tali fatti erano conseguite, a riprova del suo diretto coinvolgimento nell'intera vicenda, la deposizione del Badalamenti e l'ambita nomina a

“capo” della “commissione”, con il pieno appoggio dei “corleonesi”, nonché la gestione, perfino, degli avvenimenti immediatamente successivi, che lo stesso imputato aveva potuto concludere con l'autorevolezza della nuova carica, imponendo la pace tra le due fazioni rivali, dopo l'uccisione di Giuseppe Calderone, ultimo protagonista dell'affare Madonia; e questa sancendo con un pranzo offerto ai capi dell'associazione, proprio alla “Favarella”.

Il ruolo centrale di questa tenuta, ove si sono svolti molti degli incontri e degli appuntamenti tra gli aderenti al sodalizio criminoso “de quo”, oltre ad essere testimoniato dai “pentiti” storici, quali Buscetta, Contorno e Calderone, è stato stigmatizzato dal Marino Mannoia e dal Marchese, il quale, nel corso della guerra di mafia, vi accompagnava ogni sera lo zio che, ivi, si intratteneva, insieme a Pino Greco “scarpuzzedda”, con Michele Greco per informarlo sullo svolgimento del conflitto e, comunque, su quanto giornalmente era accaduto di rilevante, anche affinché il “capo” ne potesse riferire in “commissione”.

Alla stregua delle convergenti propalazioni di quasi tutti i collaboratori di Giustizia risulta, poi, il pieno inserimento del Greco nella guerra di mafia, che ebbe il suo culmine nel 1981 (quando, cioè, erano stati da tempo commessi i delitti in danno del Reina e del Mattarella e non ancora commesso quello in danno del La Torre) desunto:

a) dal fatto che la tenuta di Favarella aveva costituito, più che mai, durante il conflitto, un vero e proprio punto di riferimento, quasi un quartier generale dello schieramento alleato, facente capo ai corleonesi,



così attestando il ruolo direttivo dell'imputato;

b) dal diretto coinvolgimento della sua stessa famiglia nella faida;

c) dalla sua perfetta cooperazione nei passaggi salienti del conflitto.

Che, poi, questo ruolo essenziale della "Favarella" e, quindi, di Michele Greco, fosse stato mantenuto, sia nell'arco temporale in cui fu commesso l'omicidio in esame, che in epoca successiva, fino al termine della guerra di mafia, è dimostrato dalle concordi dichiarazioni di Marchese, Mutolo e Cancemi, i quali hanno riferito che, proprio in questa tenuta, i "corleonesi" ed il Greco l'avevano conclusa, uccidendovi il Riccobono ed alcuni degli affiliati della sua "famiglia", in occasione del consueto pranzo di fine d'anno offerto da Michele Greco ai capi del sodalizio, negli ultimi giorni del 1982.

Tanto premesso, in ordine alla prova della sicura appartenenza del Greco alla "commissione" ed allo specifico ruolo da questi svolto in seno a detto organismo, occorre evidenziare come a torto ci si dolga delle conclusioni circa la riferibilità del delitto in esame all'organo di vertice ed al concreto apporto volitivo dell'imputato nella realizzazione di esso, adottate dai primi giudici e basate, ad avviso del difensore dell'imputato, esclusivamente sulle dichiarazioni "de relato" dei collaboranti e su meri assiomi di natura squisitamente teorica.

Orbene, la prova della riferibilità alla "commissione" è stata, innanzitutto, ricavata dai primi giudici dalle dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia Marchese, Mutolo, Buscetta e Marino Mannoia, cui in questo grado del giudizio si sono aggiunte quelle del Di Carlo.



I primi giudici hanno, altresì, esaminato, sotto il profilo intrinseco, tali dichiarazioni, rilevando come esse siano dotate dei caratteristici connotati di precisione, coerenza e logicità, nonché sottolineando il pieno inserimento di tali soggetti nell'organizzazione criminale "cosa nostra", con ruoli "di tutto rispetto".

Le fonti di riferimento, poi, sono perfettamente attendibili e di sicuro affidamento, provenendo da persone facenti parte della "commissione", cui i collaboranti erano legati da profondi vincoli.

Giova, anzi, in proposito evidenziare che se la principale fonte di informazione di ciascuno dei collaboranti è Stefano Bontate, (per il tramite di Riccobono Rosario nel caso del Mutolo), è però anche vero che Buscetta ha sottolineato di aver avuto le stesse notizie anche da altri "capimandamento", (tra cui Calò e Greco Michele, oltre che Salvatore Inzerillo), con i quali ebbe contatti assai intensi dal giugno 1980 al gennaio 1981, e cioè in un arco temporale immediatamente susseguente al delitto in danno del Mattarella.

Inoltre, indicazioni del tutto coerenti con le predette informazioni provengono da Giuseppe Marchese, le cui fonti di informazione sono completamente diverse, facendo, anzi, Leoluca Bagarella e Madonia Salvatore parte della corrente avversa a quella del Bontate.

In questo grado del giudizio, poi, è stato sentito, nella qualità di imputato di reato connesso, Francesco Di Carlo, il quale ha riferito che l'omicidio in danno del Presidente Mattarella era stato deciso, all'unanimità, da tutti i componenti, all'epoca, della "commissione", precisando di averne parlato, successivamente al delitto, con Totò



Greco, che in quel periodo partecipava alle riunioni della "commissione" in aggiunta a Michele Greco.

Lo stesso Di Carlo ha, altresì, sottolineato che, già prima della riunione della "commissione" (avvenuta nel settembre del 1979) in cui, ufficialmente, venne deliberata la sentenza di morte circolavano "mali discorsi" (giudizi negativi) sul presidente Mattarella ("Ciancimino li portava a Pino Provenzano; Pino Provenzano parlando con Totuccio Riina e cose, le portava da Michele Greco e in tutta la "commissione"; i Salvo li portavano direttamente a Michele Greco, visto che in quel periodo erano diventati intimi con Michele Greco, il Senatore, e poi con i "corleonesi", anche un po'. Ognuno portava questi discorsi"; pag.23 e s del verbale di trascrizione).

Non può, dunque, dirsi che, in definitiva, pur essendo formalmente plurima la fonte di riferimento sia, in realtà, unica, venendosi, così, a realizzare quella circolarità della prova, che si pone al di fuori dei corretti criteri interpretativi dell'art. 192 c.p.p.

Né è dato rinvenire in atti elementi dai quali possano dedursi interventi manipolatori esterni, o previ accordi tra i collaboranti.

Ancora, non può dirsi, certamente, che le varie dichiarazioni siano meramente ricopiative l'una delle altre, apportando ciascuna, dal proprio angolo di osservazione, un proprio originale contributo, mai "sopra le righe", in quanto pienamente rispondente ai livelli di conoscenza dell'organizzazione che ciascuno di essi era in grado di possedere.

D'altra parte, i motivi d'impugnazione, sul punto, scivolano sul campo



della critica generica dei "pentiti", con particolare riguardo al loro vissuto criminale, senza che siano state evidenziate censure specifiche sulla loro attendibilità e finiscono per investire aspetti etici, del tutto estranei alla prova giudiziaria.

Né sono state evidenziate ragioni di inimicizia particolare, al di fuori di quelle inerenti alla scelta collaborativa insita in ciascun dichiarante, nei confronti degli accusati, che avrebbero potuto indurre i dichiaranti a propalazioni di contenuto calunnioso.

E' del resto, ovvio, legittimo e comprensibile che ciascuno di essi possa anche essere stato mosso dall'intento di colpire quelli che in origine erano stati i propri sodali; ciò a maggior ragione ove la scelta collaborativa sia stata determinata dall'esigenza di sottrarsi, a sua volta, alle sanzioni del "tribunale della mafia" emesse nei loro confronti.

Altrettanto comprensibile, ed anzi, legittimo appare che tra le ragioni della scelta vi sia anche l'esigenza di ottenere vantaggi processuali, essendo questi specificamente previsti dal legislatore per incentivare le collaborazioni.

Tutto ciò, invero, lungi dallo scalfire l'intrinseca attendibilità dei collaboranti, contribuisce ad accreditarne ulteriormente le rispettive propalazioni.

Ed allora, se così é, non vi è dubbio, che le plurime e convergenti dichiarazioni sul punto rese dai collaboratori di Giustizia finiscono per realizzare quella convergenza del molteplice sufficiente, di per sé, a fondare la prova della riferibilità del delitto non solo alla




“commissione”, ma anche alla persona di Michele Greco, in particolare.

Significative, in tal senso, appaiono le prodezze del Buscetta, il quale ha precisato che le sue informazioni risalivano al periodo della sua permanenza a Palermo, tra il giugno 1980 e il gennaio 1981, periodo in cui aveva avuto contatti assai frequenti con tutti i componenti della “commissione”, che incontrava alla “Favarella” di Michele Greco, e in particolare, con Stefano Bontate (suo “capomandamento”) col quale intratteneva stretti legami e del quale riscuoteva la piena fiducia.

Il collaborante ha sottolineato di essersi recato, nel mese di marzo del 1980, a Palermo, di avere avuto, in quell'occasione, l'opportunità di incontrare personalmente tutti i componenti della “commissione”, sia singolarmente, sia nel corso di riunioni di quell'organismo, alle quali aveva facoltà di essere presente, anche se non era uno dei componenti; di non avere registrato alcuna lagnanza o perplessità, in ordine al delitto in esame, che era stato commesso appena due mesi prima.

Proprio dal Bontate, sempre nel 1980, aveva, poi, saputo che l'omicidio in danno del Presidente Mattarella era stato deciso dalla “commissione”, per l'insistenza dei “corleonesi”, i quali sostenevano che il Presidente della Regione, con le sue nuove regole e con la sua nuova politica, faceva loro perdere gli appalti.

Anche in relazione a questo omicidio, il Bontate gli aveva detto che egli stesso, nonché l'Inzerillo ed il Riccobono non erano favorevoli e, tuttavia, non si erano opposti.



In sostanza, ha ancora precisato Buscetta, il Bontate non aveva l'interesse, e neanche la forza di sostenere uno scontro aperto, dal momento che lui stesso si era, a stento, salvato dall'accusa di avere partecipato all'uccisione di Francesco Madonia (da Valledlunga) e mentre aveva delle difficoltà interne alla sua "famiglia" per l'opposizione strisciante del fratello Giovanni.

Dello stesso tenore, anche se più dettagliate, sono le dichiarazioni del Mutolo, che ha precisato di avere appreso dal suo capo Rosario Riccobono, oltre che da altri componenti della sua famiglia, quali Francesco Davì e Micalizzi, che:

- il Mattarella, successivamente all'omicidio di Michele Reina, aveva intrapreso una rigorosa politica di pulizia in tutta la Pubblica Amministrazione e, soprattutto, nella gestione degli appalti di competenza del Comune di Palermo;
- in questo modo, egli disturbò particolarmente Ciancimino Vito e provocò la reazione dei "corleonesi", i quali posero il problema in "commissione";
- la decisione fu subita da Bontate, Riccobono e Inzerillo, perché l'azione del Mattarella non era difendibile, in quanto andava contro gli interessi di "cosa nostra";
- gli esecutori materiali dell'omicidio furono Davì Francesco, Gambino Giacomo Giuseppe, Madonia Antonino, Ganci Calogero e Anzelmo Francesco Paolo.

A tal'ultimo proposito, giova rilevare che l'indicazione degli autori materiali del delitto nelle persone di Madonia Antonino e di Giuseppe



Giacomo Gambino trova esatto riscontro nelle dichiarazioni rese dal Di Carlo.

L'impiego di questi ultimi due "killers", del resto, risulta conforme alle regole dell'organizzazione criminale denominata "cosa nostra", essendo costante l'impiego di esecutori materiali appartenenti alle famiglie, nella cui zona ricade il territorio, ed è questo il caso di specie, dove il delitto deve essere eseguito.

Non deve, inoltre, essere dimenticato quanto più specificamente si dirà allorché sarà esaminato l'appello del procuratore Generale nei confronti del Fioravanti e del Cavallini, e cioè la perfetta somiglianza tra la figura fisica descritta dalla vedova Mattarella e quella del Madonia Antonino, tanto che, costei, quando gli fu mostrata la foto del Fioravanti (in tutto somigliante a quella del Madonia) credette di riconoscere nella foto di quest'ultimo le sembianze fisiche del carnefice del marito.

Il Collegio si rende conto che questa non è la sede per affrontare il nodo processuale relativo agli esecutori materiali del delitto, estraneo al presente procedimento, se non per la parte relativa al Fioravanti ed al Cavallini e, tuttavia, non può, "incidenter tantum", non utilizzare, in chiave di riscontro, e per quanto di interesse in relazione al presente procedimento, le dichiarazioni rese su tale argomento dai collaboratori di Giustizia.

La Corte, avverte, altresì, l'esigenza di evidenziare, invece, l'assoluta irrilevanza, ai fini della credibilità delle dichiarazioni del Mutolo, del fatto che costui è rimasto smentito, quanto alla partecipazione al delitto



del Ganci e dell'Anzelmo, dai medesimi collaboratori di Giustizia.

Non bisogna, infatti, dimenticare che le notizie sugli esecutori materiali del crimine furono riferite al collaborante da terze persone (Davi, Micalizzi e Mimmo Teresi, tutti esponenti di primo piano di "cosa nostra"), i quali poterono dargli informazioni parzialmente inesatte.

Non va dimenticato, poi, che l'esecuzione materiale di delitti così importanti comporta, senza ombra di dubbio, l'impiego, soprattutto nella fase preparatoria, di diversi "uomini d'onore" e che, pertanto, le fonti di riferimento del collaborante abbiano potuto, in buona fede, ritenere, che siano stati impiegati personaggi, poi in realtà non utilizzati, solo perchè, in quel periodo, costoro venivano usualmente impiegati per svariati compiti di appoggio.

Anche Marino Mannoia ha reso dichiarazioni di fondamentale importanza per la ricostruzione della responsabilità dei mandanti dell'omicidio "de quo".

La fonte di riferimento del Mannoia, come per il Buscetta, è il suo "capofamiglia" Stefano Bontate.

Nondimeno, non può certamente dirsi che le dichiarazioni del primo siano meramente ricopiate di quelle del secondo, con il risultato che in realtà le provalazioni, pur essendo plurime, siano da ricondursi ad unità.

Per vero, tali provalazioni sono caratterizzate dall'indicazione di nuovi ed inediti particolari, con particolare riferimento alla causale del delitto. In particolare, il Mannoia ha riferito che *"la ragione di questo delitto risiede nel fatto che Mattarella Piersanti - dopo avere intrattenuto*



rapporti amichevoli con i cugini Salvo e con Bontate Stefano, ai quali non lesinava favori successivamente aveva mutato la propria linea di condotta. Egli entrando in violento contrasto, ad esempio con Rosario Nicoletti, voleva rompere con la mafia e intendeva intraprendere una azione di rinnovamento del partito della Democrazia Cristiana, andando contro gli interessi di "cosa nostra" e dei cugini Salvo, ing. Lo Presti, Maniglia e così via" "la decisione fu presa da tutti i componenti della <<commissione provinciale>> di Palermo, e su ciò erano perfettamente d'accordo il Riina, il Calò, l'Inzerillo ed il Bontate. Erano perfettamente d'accordo, anche se formalmente estranei alla decisione, i cugini Salvo Antonino e Salvo Ignazio. In quel periodo, gli esponenti di "cosa nostra" avevano "fatto pace", anche se si trattava, come i fatti successivi avrebbero dimostrato, di una pace provvisoria e fittizia"..... "in un'altra occasione, poi, Falcone mi chiese cosa pensassi del suicidio di Nicoletti. Risposi che ci si poteva uccidere per questioni personali, o perchè si provava rimorso; non mi furono fatte altre domande.

"Ora, invece preciso che Bontate mi aveva riferito che il Nicoletti (come ho già detto) aveva comunicato la decisione di Mattarella di mettersi contro <<cosa nostra>>, donde la decisione di ucciderlo, che aveva causato il rimorso di Nicoletti".

Infine, Marino Mannoia riferiva di aver saputo dal Bontate e dal Pullarà Giovanbattista che quest'ultimo - dopo l'omicidio in danno del Mattarella - aveva fatto delle telefonate anonime di rivendicazione a organizzazioni terroristiche, al fine di sviare le indagini, come già



avvenuto dopo l'omicidio di Michele Reina.

Il particolare testè evidenziato non è di poco momento ed, anzi, contribuisce in maniera evidente ad accrescere l'attendibilità del collaborante, sol che si consideri il fatto che tale circostanza, sicuramente corrispondente al vero, è stata riferita a distanza di molti anni dal delitto, e non poteva essere il frutto di ricordi di notizie tratte dagli organi di informazione.

Parzialmente diverse rispetto agli altri collaboranti sono, invece, le propalazioni del Mannoia, con riferimento all'atteggiamento assunto dal Bontate e dall'Inzerillo a fronte della proposta "corleonese" di uccidere il Mattarella (subita per gli altri, pienamente accettata per il Mannoia).

Ebbene, a prescindere dall'irrelevanza, come si è detto, sul piano delle norme che regolano il concorso di persone nel reato, dell'uno o dell'altro atteggiamento, va detto che il pieno comportamento di contrasto a tutta l'organizzazione "cosa nostra" assunto dal Mattarella giustifica, quantomeno sul piano dell'assenza di motivi per un'utile opposizione, l'atteggiamento riferito dal Mannoia.

Marino Mannoia, invece, concorda con Mutolo nell'indicare nel Davì Francesco e Federico Salvatore due degli esecutori materiali del delitto. Ulteriori propalazioni sull'omicidio che ci occupa sono state, infine, rese da Giuseppe Marchese, il quale ha riferito di avere appreso da Bagarella Leoluca e Madonia Salvatore che Vito Ciancimino era "uomo d'onore" della "famiglia" di Corleone e che l'On. Piersanti Mattarella era stato ucciso a causa dei contrasti avuti con lo stesso.



Dunque, la penale responsabilità del Greco non si fonda su astratti teoremi derivati "sic et simpliciter" dalla sua appartenenza all'organismo dirigenziale, né sulla regola, altrettanto astratta, della necessità che gli omicidi cosiddetti "eccellenti" dovessero necessariamente essere deliberati in "commissione"; bensì sulla rigorosa verifica, oltre che dell'appartenenza, al momento del delitto, del Greco alla "commissione", del deliberato omicida, adottato in una apposita riunione di detto organismo, nel corso della quale l'imputato non solo non manifestò un utile dissenso, ma contribuì apertamente, in unità di intenti con lo schieramento proponente, alla formazione della volontà complessiva.

Un secondo nucleo di censure comprende tutta una serie di rilievi sulla attendibilità dei collaboranti, sia sotto il profilo della coerenza e logicità delle loro dichiarazioni, sia sotto quello diverso e aggiuntivo della necessità della sussistenza di altri elementi di conferma.

Quanto al primo dei profili dianzi indicati, osserva il Collegio, che il difensore si è limitato a mere enunciazioni di principio, senza specificare quali fossero le incoerenze, le contraddizioni o le illogicità nelle quali sarebbero incorsi i collaboranti.

Basta, pertanto, richiamare quanto detto nella parte generale in ordine a tale argomento, non mancando di evidenziare che l'operazione di verifica dell'attendibilità intrinseca delle singole dichiarazioni è stata estesa (si veda in particolare quanto detto in proposito in questo paragrafo) anche alla fonte di riferimento.

Non può essere, poi, condiviso l'assunto difensivo, scondo il quale le



ulteriori chiamate in reità, o correità, non possono rientrare nell'accezione "altri elementi" prevista dall'art. 192 c.p.p.

Per vero, che le ulteriori chiamate possano fungere, in assenza di prove di interventi manipolatori esterni, da riscontro convalidante è un dato ormai acquisito, sia nella giurisprudenza di merito, che di legittimità, ed al riguardo il Collegio non può che far richiamo a quanto detto in precedenza, con particolare riferimento alla parte della sentenza specificamente dedicata a tale tema.

Sempre in relazione al necessario momento della verifica dell'attendibilità estrinseca delle varie chiamate in reità, il difensore dell'imputato ha osservato come, a suo avviso, non sarebbe stata acquisita al processo prova alcuna in ordine alla causale ipotizzata "tutta mutuata dalla dichiarazione stessa e non verificata <aliunde>".

L'affermazione è del tutto disancorata dalle emergenze processuali.

Per vero, le risultanze probatorie consentono di pervenire, perfino a prescindere dalle dichiarazioni dei cosiddetti "pentiti", ad una certa ricostruzione della causale dell'omicidio.

Invero, quanto al movente, tutti i collaboranti sono concordi nell'attribuire la causa della morte dell'uomo politico all'azione di contrasto a "cosa nostra" intrapresa dal Mattarella e, segnatamente, alla lesione, da parte del medesimo, di specifici interessi economici del Ciancimino e, quindi, dello schieramento "corleonese" dell'associazione mafiosa.

Le fonti in questione, hanno, in particolare, sottolineato il comportamento del Presidente in occasione della legge, che abbassava



gli indici di edificabilità, nonché le azioni ispettive sugli appalti comunali.

Nel primo caso, evidente è la lesione di specifici interessi del Ciancimino, che, come si è detto, aveva delle società di fatto con diversi costruttori di Palermo, alcuni dei quali collegati direttamente a "cosa nostra" ed, in particolare, allo schieramento "corleonese" della "commissione".

Ma, anche l'ispezione relativa all'appalto delle sei scuole ebbe a danneggiare seriamente gli interessi di "cosa nostra".

L'importanza dell'intera questione, ed in particolare dell'intervento del presidente Mattarella in una vicenda che vedeva in gioco interessi economici abbastanza rilevanti per quel tempo (circa sei miliardi) e che, soprattutto, coinvolgeva direttamente il Comune di Palermo, su cui la Regione aveva soltanto generici compiti di sorveglianza, fu chiara sin dall'inizio delle indagini ed ha formato oggetto di approfonditi accertamenti.

Infatti, sono emersi dei collegamenti tra i titolari delle sei imprese partecipanti agli appalti - concorso (per ciascuna gara era stata presentata una sola offerta, tanto da far pensare ad un previo accordo tra le sei imprese) e fra alcuni di loro e Spatola Rosario, esponente, com'è ben noto, della "famiglia" mafiosa Spatola - Gambino - Inzerillo. In particolare, Sansone Gaetano è stato socio della società di Spatola Rosario; lo stesso Sansone abitava ed aveva la sede sociale della sua impresa nel medesimo fabbricato degli Spatola, che è cognato di Gambino Tommaso, a sua volta cugino di Spatola Rosario.



Anche Reale Antonino aveva stretti legami con i costruttori Spatola, considerato che, nel corso di una perquisizione effettuata dalla Guardia di Finanza nell'impresa di Spatola Vincenzo (fratello di Rosario e Antonio), è stata ritrovata documentazione varia attinente ai lavori di completamento della scuola elementare C.E.P. (ai Petrazzi), documentazione che avrebbe dovuto trovarsi negli uffici comunali.

Ulteriore e significativa conferma in tal senso si è avuta, peraltro, dalle fonti collaborative più recenti, e segnatamente da Baldassare Di Maggio, che ha riferito alla Corte di primo grado che i fratelli Gaetano e Giuseppe Sansone, non solo sono "uomini d'onore", ma sono tra le persone più vicine a Salvatore Riina, di cui hanno protetto la latitanza per anni, finché quest'ultimo non è stato arrestato, proprio mentre usciva da una villa costruita dai Sansone e confinante con le ville degli stessi costruttori.

Inoltre, significativa appare la condanna dai medesimi riportata per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., con sentenza del Giudice delle indagini preliminari di Palermo, in cui è stata sottolineata anche l'origine, a dir poco oscura, della loro invidiabile posizione economica.

Non può, quindi, non sottolinearsi, in piena sintonia con i giudici di primo grado, come "la presa di posizione del Presidente Mattarella per impedire l'aggiudicazione di appalti per sei miliardi a un gruppo di imprese variamente collegate al vertice di <<cosa nostra>>, o addirittura espressione diretta di esso, doveva apparire intollerabile per tutta l'organizzazione".

Inoltre, non può essere sottaciuto che l'iniziativa in questione dovette




apparire di carattere eccezionale, e, quindi, avvertita come particolarmente "vessatoria", perché contrariamente alla prassi, traeva origine da scritti anonimi ed era fondata su una legge, la n. 28 del 29/12/1962, raramente applicata in passato.

Peraltro, essa si realizzò nell'inerzia, se non proprio nell'ostruzionismo, degli uffici degli Assessorati Regionali più direttamente competenti, quelli alla Pubblica Amministrazione e quello degli enti locali.

Ed allora, è del tutto inesatto il rilievo difensivo secondo il quale la causale non sarebbe stata verificata.

Invero, sia l'Ispettore incaricato dal presidente, dr. Raimondo Mignosi, che la d.ssa Trizzino, stretta collaboratrice del Presidente, hanno riferito come le iniziative ispettive fossero percepite, sia dal Mignosi, che dallo stesso Presidente, come forieri di notevole pericolo, tanto che i due, alla presenza della Trizzino, dissero che l'iniziativa sarebbe costata loro una sepoltura "in due plinti vicino".

Risulta, altresì, per certo che, dopo la prima relazione del Mignosi, che evidenziava varie illegittimità degli atti posti in essere dal Comune di Palermo, il Presidente Mattarella intervenne direttamente sul Sindaco Mantione e l'assessore comunale Lorello, ottenendo l'assicurazione, solo verbale, che sarebbe stata disposta la sospensione degli appalti. Quanto, in realtà, interessasse al Comune portare in porto quegli appalti può agevolmente desumersi dal fatto che, immediatamente dopo l'uccisione di Mattarella, l'8/1/1980, ad appena due giorni dall'omicidio, il Comune scrisse, per la prima volta, alla Presidenza della Regione, per rivendicare l'assoluta legittimità del suo operato.



La revoca delle aggiudicazioni, infatti, si ebbe, come dichiarato dal Mignosi in sede di esame dibattimentale, soltanto dopo il clamore suscitato dalla vicenda e per una ragione a dir poco inusuale: il potere di autotutela, infatti, fu giustificato con la speciosa giustificazione che i costi erano troppo onerosi per le ditte aggiudicatrici, stante la lievitazione dei prezzi, nel frattempo intervenuta.

Del resto il rischio, per l'incolumità fisica, che l'intervento sulla questione degli appalti per la costruzione di scuole del Comune di Palermo, avrebbe potuto comportare era inequivocabilmente avvertito, tanto che un funzionario dell'Assessorato Pubblica Istruzione, il dr. Gentile, rifiutò sostanzialmente di eseguire un'ispezione generale disposta dall'Assessore, e un altro funzionario dello stesso Assessorato, il dr. Cappellani, disse al Mignosi che una sua relazione riservata, contenente rilievi sulla regolarità delle procedure seguite dal Comune di Palermo nelle gare d'appalto per la costruzione di edifici scolastici, sarebbe stata oggetto di rielaborazione, in quanto la sua prima stesura, dopo il suo inoltro alla visione dell'Assessore, gli era stata restituita dal capo di gabineto, dr. Di Dio, perché ritenuta troppo pesante nella forma e lo stesso dr. Cappellani aderì all'invito di usare una maggiore prudenza, rielaborandola.

Peraltro, il dr. Di Dio confermò al Mignosi che aveva ritenuto saggio richiamare amichevolmente il Cappellani alla prudenza, usando, a questo proposito, a mò di commento, l'espressione "a Palermo si spara per molto meno", con riferimento all'entità delle somme in gioco (ben sei miliardi), ma anche, secondo la percezione che ne ebbe il dr.




Mignosi, "ai rischi connessi ad una ingerenza della Regione negli affari interni del Comune".

Lo stesso dr. Mignosi, inoltre, presentò la sua prima relazione senza volutamente approfondire, per sua esplicita ammissione, e contro il suo solito modo di agire, tutti gli aspetti della vicenda, limitandosi a rilevare solo quei vizi che sarebbero bastati al Presidente Mattarella per ottenere il risultato politico di bloccare l'aggiudicazione degli appalti, senza rischiare di far emergere rilievi di carattere penale, peraltro estranei ai compiti istituzionali dell'ispettorato e della stessa Presidenza della Regione.

Dopo questa relazione, il Presidente, pur dando subito inizio ai contatti per ottenere la sospensione delle procedure, dispose che l'ispezione continuasse "anche se dovessero emergere rilievi penali."

Ancora, di fronte all'ambiguità dell'atteggiamento del Comune, che aveva sospeso le procedure solo di fatto, e non con formale provvedimento, il dr. Mignosi decise di inoltrare al Presidente Mattarella anche una lettera riservata nella quale, oltre a richiamare la sua attenzione sulla poca attendibilità delle assicurazioni verbali del Sindaco, in quanto esse erano fondate su una sospensione di fatto pura e semplice della procedura di aggiudicazione degli appalti, avanzava la proposta della acquisizione "da altri organi dell'ordinamento pubblico" (intendendo Magistratura e Polizia) di "elementi ed informazioni sulla personalità e sui precedenti dei titolari delle sei imprese palermitane uniche presentatrici di offerte e sulle rispettive zone di influenza, in relazione alle aree prescelte per la realizzazione delle sei scuole".



Nella stessa lettera riservata il Mignosi coglieva l'occasione per ribadire, in definitiva, che l'ispezione di cui era stato incaricato poteva considerarsi esaurita in quanto un suo eventuale prosieguo non avrebbe potuto condurre, sul piano amministrativo, a conclusioni diverse da quelle cui era già pervenuto.

La lettera riservata venne sigillata in busta e personalmente consegnata alla d.ssa Trizzino con la precisazione di riferire al Presidente che, se egli avesse ritenuto inopportuno il contenuto della stessa, la lettera sarebbe stata considerata come non scritta, tanto più che il dr. Mignosi aveva trattenuto agli atti la minuta.

A motivazione della insolita prassi che suggeriva, il funzionario affermava testualmente "questa busta odora di mafia ed io non mi sento di coinvolgere altri, né di esporre il Presidente su di un terreno pericoloso".

Dopo alcuni giorni, il 28 novembre, la d.ssa Trizzino diede al Mignosi la risposta del Presidente, il quale aveva disposto che "la lettera restasse agli atti".

Dunque, anche per questo delitto, a prescindere dalle dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia, le emergenze probatorie, costituite da fonti di sicuro affidamento, convergono verso una causale tutta incentrata sulla lesione degli interessi politico - mafiosi nel settore dell'edilizia, che hanno in Ciancimino il referente politico ("l'eminenza grigia del comune di Palermo") e nell'ala "corleonese" di "cosa nostra" la componente militare, interessi direttamente e "vessatoriamente" lesi dalla coraggiosa azione di pulizia del Presidente.



Ma, la riconducibilità del delitto al Ciancimino, e per esso a "cosa nostra", si evince, in modo indubbio, dalle dichiarazioni rese dall'allora Ministro dell'Interno Virgilio Rognoni.

Tale vicenda, che vede testimone l'Alta carica dello Stato, emerge allorché la d.ssa Trizzino ebbe a riferire all'A.G. che, verso la fine di ottobre del 1979, il Presidente Mattarella, di rientro da Roma con l'aereo del primo pomeriggio, contrariamente alle sue abitudini, non era passato da casa sua, ma si era recato direttamente in Presidenza e, dopo averla chiamata personalmente, le disse di essersi recato dal Ministro Rognoni e di avere avuto con lui un colloquio riservato sui problemi siciliani.

Poi, aggiunse testualmente: *se dovesse succedermi qualche cosa di molto grave per la mia persona, si ricordi questo incontro con il Ministro Rognoni, perché a questo incontro è da ricollegare quanto di grave mi potrà accadere*".

Il triste presagio del Presidente si spiega perfettamente, ove si riguardino le dichiarazioni rese in proposito proprio dal Rognoni, in precedenza trascritte.

Da queste, al di là delle impressioni che ne ebbe l'Alta carica dello Stato (costui ebbe a riferire, che il Presidente appariva del tutto sereno), lontano dalla realtà siciliana, della quale non riuscì a comprendere tutta la drammaticità, si evince l'importanza che a tale colloquio riconnetteva il Mattarella che, rompendo ogni indugio, informò con estrema chiarezza il responsabile dell'ordine pubblico nazionale che in Sicilia gli appalti erano governati da comitati di affari



costituiti da centri di interessi politico - mafiosi, che vedevano direttamente coinvolto il suo partito (la Democrazia Cristiana) e soprattutto il Ciancimino, dal Presidente definito "figura ambigua e discussa".

E' ovvio, dunque, che il Presidente si rendesse conto dell'effetto dirompente di quel colloquio e dei pericoli che tale coraggioso atto avrebbe potuto comportare, come, poi, è effettivamente avvenuto, per la sua incolumità personale.

Ed allora, se così è, non si riesce a capire su che cosa il difensore poggi l'affermazione, secondo la quale la causale sarebbe mutuata dalle dichiarazioni dei "pentiti", laddove, invece, proprio gli elementi esterni alle rispettive dichiarazioni, finiscono per rendere il loro "dictum", ulteriormente attendibile, azzerando ogni residuo margine di dubbio, a prescindere dalla sufficienza probatoria derivata dalla prospettata convergenza del molteplice.

Col terzo ordine di censure, il difensore dell'imputato affronta direttamente il tema della personale penale responsabilità del Greco in ordine al fatto delittuoso in esame.

Si afferma, in particolare, nei motivi d'impugnazione, che l'imputato non avrebbe mai avuto particolari interessi nel settore degli appalti, tant'è che gli sarebbero stati restituiti i beni in un primo tempo sequestratigli.

Il rilievo non coglie nel segno, nella misura in cui non tiene in alcun conto la funzione di coordinamento della "commissione" svolta dal Greco ed, in definitiva, la stessa intima struttura organizzativa



dell'associazione criminale "cosa nostra".


Bisogna considerare, infatti, che, al di sopra degli interessi delle singole "famiglie", incombono gli interessi dell'organizzazione nel suo insieme, sicché basta l'interesse di una famiglia, perché possa la decisione legata a tale interesse trovare accoglimento nel consesso deliberativo in questione.

In definitiva, un fatto che è di ostacolo ad una "famiglia" finisce per essere di ostacolo a tutte, nella misura in cui il sostanziale disinteresse di una non giustifica il diniego di ausilio a quella che vede i propri interessi minacciati da quel fatto.

Ciò è avvenuto, persino, quando la richiesta era addirittura intimamente avversata da uno dei componenti, e pur tuttavia accettata per il timore che, in tempi non maturi, potesse verificarsi uno scontro armato tra le "famiglie", con conseguenze disastrose su quella avversa alla decisione richiesta.

Nel caso di specie, il Greco, come è stato abbondantemente in precedenza spiegato, non solo non aveva alcun interesse ad opporsi, ma, anzi, per gli equilibri, in quel momento insiti nell'organismo di vertice, era direttamente interessato a proseguire nella linea, tutta intrisa di diplomazia, e del resto immanente nella carica ricoperta, di pieno appoggio ai "desiderata" dello schieramento egemone.

Non va, ancora, dimenticato che l'azione del Mattarella (si pensi al colloquio con l'Onorevole Rognoni, nel quale il Mattarella ebbe a prospettare la pericolosità dell'intera organizzazione criminale denominata "cosa nostra"), finiva per rappresentare un pericolo, non



solo per gli interessi dello schieramento "corleonese", ma anche per la stessa vita dell'intera associazione.

Nei motivi d'impugnazione, sempre nell'ambito del raggruppamento portante il n. 3, si deduce che la sentenza di primo grado non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia, laddove afferma che nel 1980 Pino Greco, detto "scarpa", era membro della "commissione", quale "capomandamento" di Ciaculli, in alternanza con Greco Michele.

Il rilievo non colpisce nel segno; per vero, tutti i collaboranti, come si è detto, hanno indicato il ruolo centrale rivestito dall'imputato, almeno fino al delitto in danno del La Torre, sia pure con atteggiamento di succumbenza nei confronti dei "corleonesi" (ma non era il solo), ruolo confermato in questo grado del giudizio dal collaborante Cucuzza, che ne ha sottolineato l'immanenza, anche se, in qualche occasione, messa in ombra dalla giovanile irruenza di Pino Greco, che pure, in piena sintonia con Riina e compagni, partecipava alle riunioni della "commissione".

Lo stesso Cucuzza, del resto, ha precisato che il Greco era presente ad ogni deliberazione della "commissione" e che veniva puntualmente informato di ogni avvenimento di rilievo per l'organizzazione.

Tutti i collaboratori di Giustizia hanno, poi, precisato che l'ingresso in commissione di Pino Greco avvenne quando, a seguito della deposizione di Gaetano Badalamenti, Michele Greco fu nominato segretario e si rese, quindi, necessaria la nomina di un rappresentante della "famiglia" di Ciaculli.



Proprio la nomina di un rappresentante della propria "famiglia" pone, dunque, il Greco in una situazione di personaggio apparentemente "super partes", ma, in realtà, funzionale agli interessi dei "corleonesi". In tale ottica, non vi è chi non veda come appariva assolutamente necessaria la sua presenza in "commissione", tenuto, peraltro, conto del fatto che una assenza, in occasione di una deliberazione così importante, sarebbe stata sicuramente incompatibile con la natura stessa della carica rivestita.

Del resto, sia il Di Carlo che il Buscetta hanno sottolineato il ruolo preponderante rivestito dal Greco, sia nella fase precedente, che in quella esecutiva del delitto.

In tale ottica, può essere, senza dubbio, compreso il "dictum" del Mannoia, il quale può essersi fatta l'idea di una preponderanza esteriore del Pino Greco che, ormai organico allo schieramento "corleonese", era sciolto da ogni, sia pur minima esigenza, di apparire, in qualche modo, distante da ogni passionalità derivante da una precisa scelta di campo, scelta che il Greco non poteva, stante la sua funzione di coordinatore, esteriorizzare.

L'intero contesto argomentativo rende estremamente agevole il dar conto dell'ultimo dei rilievi difensivi del raggruppamento in esame; per vero "cosa nostra" non è un'associazione legale e, quindi, non vi sono registri o raccolte di verbali delle riunioni, sicché appare al di fuori di ogni logica e regola di inferenza probatoria pretendere che i collaboratori di Giustizia possano indicare, con assoluta certezza, il luogo esatto, il giorno e l'ora delle riunioni della "commissione", tanto



più se tali consessi si svolsero diverso tempo addietro rispetto alle propalazioni medesime e se, come è avvenuto in molti casi, la notizia è stata appresa da altre persone che hanno partecipato a tali riunioni; anzi, se così fosse, ci sarebbe motivo di sospettare dell'attendibilità di siffatte dichiarazioni.

Quanto sin qui detto rende estremamente agevole l'esame dell'ultimo nucleo di censure formulate nell'interesse del Greco.

Si afferma, in particolare, nei motivi di gravame che la regola secondo cui gli omicidi di rilievo per l'organizzazione dovessero, necessariamente, essere deliberati in "commissione", non è stata sempre rispettata e che, in alcuni casi (sequestro Corleo e omicidio del procuratore Costa per esempio), nessuna ritorsione si sarebbe verificata da parte dell'organizzazione nei confronti dei responsabili.

Il rilievo sarebbe esatto se l'affermazione di penale responsabilità fosse basata sull'assioma rappresentato dalla regola in questione, senza tenere in alcun conto le dinamiche interne all'associazione.

Si è già detto, infatti, che proprio il sequestro Corleo fu uno dei primi atti di prevaricazione dello schieramento dei "corleonesi" nei confronti del Bontate e dei suoi alleati, mentre l'omicidio del Procuratore Costa si colloca in un arco temporale successivo al fatto delittuoso in esame, quando, ormai, "i corleonesi" stavano per sferrare l'attacco decisivo allo schieramento avversario.

I collaboratori di Giustizia, invero, non hanno detto che la regola in questione non fu mai violata.

Costoro, con dichiarazioni sostanzialmente convergenti, hanno, anzi,



affermato che, nell'arco temporale immediatamente precedente al delitto in esame, furono compiuti alcuni atti di piena ostilità ad alcuni componenti della "commissione" che, come tali, non potevano essere, di certo, portati all'esame di detto organismo (si pensi, oltre al sequestro Corleo, per esempio, all'omicidio in danno del Di Cristina) e che questi furono subiti dai cosiddetti perdenti, perché non ancora pronti per lo scontro definitivo.

Anzi, in tale contesto, è stata definito dai collaboratori, in modo del tutto plastico, il ruolo avuto dal Greco in alcuni di questi atti di ostilità, a cominciare dall'omicidio Di Cristina, nel quale fu impiegato un uomo della sua "famiglia".

Particolarmente significativa, appare, poi, la funzione svolta dal medesimo, allorché, in una riunione della "commissione", illustrò i motivi per i quali era stata decisa la soppressione del "boss".

Nel periodo in cui avvenne l'omicidio in questione, invece, come è stato più volte detto, regnava una apparente "pax mafiosa", destinata da lì a poco ad essere sconvolta per lo scoppio della guerra di mafia.

b) GIUSEPPE CALO'

Il Calò, a mezzo di due difensori, ha svolto doglianze attinenti sia al tema della penale responsabilità, che a quello del regime sanzionatorio. L'Avvocato Vito Ganci, per quanto riguarda il Calò, si è limitato a considerazioni di ordine generale, comuni all'altro suo assistito, Brusca Bernardo, che saranno esaminate, allorché si tratterà quest'altra



posizione processuale; sicché, in questa sede si tratteranno soltanto i rilievi difensivi mossi all'impugnata sentenza dall'altro difensore, **Avvocato Giuseppe Oddo.**

Passando all'esame del primo ordine di censure svolte da quest'ultimo Difensore, e segnatamente di quelle concernenti il tema degli orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità dei componenti della "commissione", relativamente ai delitti a tale organismo riferibili, il Collegio non può che far richiamo a quanto detto con riferimento a tale tema nella parte generale, non mancando di sottolineare, ancora una volta, non solo la piena adesione a quanto argomentato, in linea di principio, dal difensore dell'imputato, ma di ribadire, anche, che la **penale responsabilità del medesimo poggia su una precisa deliberazione della "commissione" avente ad oggetto la soppressione del Mattarella, cui il Calò ha dato un proprio apporto volitivo.**

In tale contesto, nessun rilievo può spiegare il fatto che l'imputato sia stato assolto da alcuni delitti a lui ascritti quale componente del suddetto organo di vertice, non potendosi (e del resto ciò non sarebbe in rito possibile) verificare il contesto probatorio all'interno del quale tali verdetti vennero a maturarsi.

Entrando, ora, nel vivo del tema sottoposto all'esame della Corte dal difensore dell'imputato, e premesso che il passaggio argomentativo prodromico dell'appartenenza, nel periodo di riferimento, del Calò all'organismo di vertice, oltre che essere testimoniato da tutti i collaboranti escussi nell'ambito del presente procedimento, non risulta, sostanzialmente, contestato dallo stesso imputato, osserva il Collegio

che a torto il difensore di quest'ultimo si duole dell'impianto argomentativo della sentenza di primo grado, laddove questa non avrebbe tenuto conto, da un lato, del fatto che la decisione di uccidere il Mattarella sarebbe stata presa dal gruppo di vertice, senza che gli altri avessero avuto la possibilità di opporsi e, dall'altro, della circostanza che il Calò, risiedendo in Roma, non avrebbe avuto la possibilità di intervenire alla riunione nel corso della quale l'omicidio in esame sarebbe stato deliberato.

Quanto al primo dei rilievi difensivi sopraenunciati osserva il Collegio che tutti i collaboratori di Giustizia sentiti nell'ambito di questo procedimento, a cominciare dal Buscetta per finire a Salvatore Cancemi, che proprio di Calò è stato il sostituto, dopo l'arresto dello stesso avvenuto a Roma nel 1985, oltre a indicarlo quale sicuro componente, anche nel periodo in cui venne realizzato il delitto in esame, della "commissione", nella sua qualità di capo del "mandamento" di Porta Nuova, lo hanno definito uno dei più attivi sostenitori della strategia dei "corleonesi".

Tutti i pentiti, a partire da quelli meno recenti, inoltre, hanno evidenziato una posizione di sottomissione completa e senza riserve dell'imputato nei confronti del Riina, talvolta, perfino, con un sottile filo di ironia: basta, in proposito, ricordare quanto riferito dal Buscetta (interrogatorio reso al G.I. il 25/7/1984), cui Stefano Bontate aveva raccontato che il Calò era talmente asservito ai "corleonesi" che, nel corso delle riunioni dei vertici, quando costoro esprimevano il loro avviso non parlava nemmeno, ma si limitava sempre ad assentire, con

cenni del capo, alle loro decisioni; ed ancora che, sempre in questi consessi, era come se gli alleati gli avessero messo un filo dietro, per cui egli si limitava ad alzare od abbassare la testa, come una sorta di marionetta, e ciò faceva con molta facilità, senza mostrare alcun disagio.

Tale atteggiamento di totale succumbenza dell'imputato risale ai primi anni settanta e ci viene evidenziato dal primo dei "pentiti" storici di mafia: Leonardo Vitale. Costui, infatti, ebbe a riferire che, nei primi anni settanta, durante il periodo del "triumvirato", il Riina aveva presieduto una riunione per risolvere una controversia tra la "famiglia" di Altarello e quella della Noce, circa l'attribuzione di una tangente che, per il rigido criterio della competenza territoriale, sarebbe spettata alla prima cosca.

Ciononostante, il Riina l'aveva assegnata alla Noce, senz'altra motivazione che quella, da lui resa palese, di "avere nel cuore" questa "famiglia"; ed ancora una volta Pippo Calò, presente alla riunione e interessato, quale "capomandamento" della famiglia danneggiata alle sorti della medesima, si era ben guardato dal dissentire dalle opinioni dell'alleato, tanto da venire subito dopo ripreso, per tale atteggiamento di supina acquiescenza, perfino, da altri "uomini d'onore".

Sintomatico del pieno inserimento dell'imputato nello schieramento della "famiglia" di Corleone appare l'atteggiamento assunto nel 1972 dal Calò in occasione del sequestro in danno del Cassina, che aveva costituito uno dei momenti di maggiore tensione tra il gruppo dei cosiddetti "moderati" ed "i corleonesi"; gli organizzatori erano stati,



infatti, individuati dall'organizzazione mafiosa nelle persone del Riina e del Provenzano che, come hanno rilevato Calderone e Marino Mannoia, avevano voluto il delitto all'insaputa ed, anzi, a dispetto del Bontate e del Badalamenti.

Orbene, è stato, ormai, accertato, con sentenza passata in giudicato, che uno degli autori materiali del sequestro fu Francesco Scrima, appartenente alla "famiglia" di Porta Nuova e uomo di maggiore fiducia di Pippo Calò.

Altrettanto sintomatico del pieno inserimento dell'imputato nello schieramento "corleonese" appare il ruolo di pieno appoggio a tale schieramento dato dal Calò all'omicidio del Di Cristina.

Ma, l'accertata connotazione del Calò di essere uno dei più attivi sostenitori della strategia dei "corleonesi", non può, poi, ritenersi conclusa con "l'affare Di Cristina", o, comunque, venuta meno nel corso dell'anno successivo, e cioè, siamo nel periodo in cui è stato commesso l'omicidio in esame, allorquando i vertici dell'organizzazione (sia pure con le riserve mentali di futura rivincita da parte dello schieramento perdente) sembravano avere ritrovato una (apparente) unità di intenti.

Sintomatico, in tal senso, è l'apporto dato dall'imputato all'omicidio del Commissario Boris Giuliano (avvenuto alcuni mesi prima del delitto in esame) allorquando, dopo la morte del valoroso funzionario di Polizia, si era adoperato, unitamente ad un altro stretto alleato di Riina, Francesco Madonia, affinché non ne fossero individuati gli assassini, incaricando un proprio uomo, Salvatore Cucuzza (il Madonia aveva

inviato, a sua volta, uno dei suoi figli), di contattare Gaspare Mutolo perchè si assicurasse che il gestore del bar, dove era avvenuto, sotto i suoi occhi, l'omicidio, e che era cugino del pentito, si astenesse da qualsivoglia preannunciata collaborazione con le forze dell'ordine in danno di coloro che aveva scorto sparare ed i cui volti, nell'immediatezza del delitto, aveva dichiarato di ricordare.

In quella occasione, il Mutolo aveva immediatamente portato a compimento l'incarico, ottenendo le più ampie assicurazioni dal parente nei termini pretesi dai richiedenti, ed aveva, quindi, tranquillizzato il Cucuzza, che, essendo privo di interesse personale nella vicenda, non poteva che avere agito per conto e su mandato del suo capo.

Particolarmente significative dello stretto legame esistente tra il Calò ed il Riina sono, infine, le dichiarazioni rese dal collaboratore di Giustizia Cancemi, laddove costui riferisce di un complotto, organizzato dai perdenti, in tempi immediatamente precedenti allo scoppio della guerra di mafia, che vedeva come obiettivo fondamentale da colpire, immediatamente dopo la soppressione del Riina, proprio la persona del Calò, e ciò a riprova del fatto che proprio quest'ultimo veniva ritenuto come uno dei più fedeli ed importanti alleati del capo dei "corleonesi". Tutti i collaboratori di Giustizia hanno, infine, descritto, con dovizia di particolari, il ruolo rivestito dal Calò, nella immediatamente successiva fase della guerra di mafia, che vide cadere ad uno ad uno tutti gli uomini più rappresentativi dello schieramento avverso ai "corleonesi". Ed allora, se così è, non si vede come si possa sostenere una pretesa



estraneità del Calò alla decisione concernente l'omicidio in esame, nel rilievo che la deliberazione, da altri presa, sarebbe stata dal Calò, ad essa sostanzialmente indifferente, subita.

Nel richiamare, comunque, quanto detto a proposito della precedente posizione processuale (sotto questo profilo la posizione del Calò non appare sostanzialmente difforme da quella del Greco) in ordine ai requisiti necessari, alla stregua delle norme del codice penale sul concorso di persone nel reato e dell'art. 54 c.p., perché possano configurarsi un utile dissenso e lo stato di necessità, giova evidenziare che le emergenze processuali testimoniano un pieno apporto volitivo dell'imputato alla realizzazione dell'omicidio "de quo", deliberato, alla stregua delle dichiarazioni dei collaboranti di cui si è detto a proposito della precedente posizione processuale, dall'organismo di vertice all'unanimità.

In tale collegiale deliberazione, il grado di volizione dell'imputato fu pienamente conforme a quella del Riina, non solo per la posizione di assoluto allineamento alla linea da costui tenuta all'interno dell'organismo di vertice, ma anche, e soprattutto, perché l'imputato era, in quel momento, portatore di interessi esattamente corrispondenti a quelli del capo dei "corleonesi".

Giova, in proposito sottolineare che, come riferito da tutti i collaboranti, il Calò era particolarmente interessato (e ciò, in particolar modo, nell'arco temporale che ci occupa) al suo inserimento nel campo delle opere pubbliche, per la possibilità di ingenti guadagni che questo settore comportava.

Emblematici, in tal senso, come hanno opportunamente sottolineato i giudici di primo grado, sono, ancora una volta, i rapporti con Vito Ciancimino, a proposito dei quali è estremamente importante ricordare le dichiarazioni rese da Francesco Marino Mannoia, laddove costui testualmente afferma: "Stefano Bontate non nutriva nessuna stima nei confronti di Vito Ciancimino, del quale diceva che era legatissimo a Totò Riina e a Pippo Calò e che contava di fare affari molto lucrosi col risanamento di quella parte del centro storico di Palermo, comunque, intesa come zona di Piazza Magione".

Con particolare riferimento all'omicidio in esame vanno ricordate le dichiarazioni rese da Francesco Marino Mannoia, il quale ha espressamente riferito che la decisione di sopprimere il Mattarella fu presa all'unanimità da tutti i componenti della "commissione" provinciale di Palermo, e su ciò erano perfettamente concordi il Riina, il Calò, l'Inzerillo ed il Bontate.

Il Buscetta, inoltre, ha riferito di avere appreso notizie sull'omicidio in questione, oltre che da Stefano Bontate da altri "capimandamento", tra i quali anche il Calò.

Occorre, ora, dar conto dell'altro rilievo difensivo, di cui sopra è cenno, concernente l'asserita impossibilità del Calò di partecipare alle riunioni dell'organo di vertice, a causa della propria residenza a Roma, ove avrebbe stabilito il centro dei propri affari.

Orbene, osserva al riguardo il Collegio che, alla stregua delle dichiarazioni rese in questo procedimento da tutti i collaboratori di Giustizia esaminati, e segnatamente di quelle rese dal Cancemi, risulta,



in maniera non equivoca, che la fissazione, da parte dell'imputato, della propria residenza a Roma non comportò, di certo, la definitiva rottura con gli interessi del medesimo a Palermo e, soprattutto, l'abbandono della propria carica di componente della "commissione", con tutti gli onori e gli oneri che tale incarico comportava.

Dalle medesime fonti è dato sapere che l'imputato si recava regolarmente a Palermo, per partecipare alle riunioni della "commissione", ed ogni qualvolta le esigenze dell'organizzazione mafiosa lo richiedessero (in tal senso sono anche le provalazioni del Cucuzza).

Giova, in proposito, ricordare le dichiarazioni di Contorno e Calderone, laddove costoro affermano che, in occasione delle sedute della "commissione", il Calò veniva prelevato in aeroporto da una B. M. W., non mancando di sottolineare che le indagini di P.G. hanno consentito di reperire il contratto di acquisto di una B. M. W. 520, il cui prezzo fu pagato, in parte, con la permuta di una "Giulietta" di proprietà della moglie del Calò, e accertare che l'auto fu fatturata dalla ditta COMA di Gaspare Bellino, risultato anch'egli prestanome del Calò, o, comunque, ad esso legato.

Non coglie, dunque, nel segno il rilievo difensivo secondo il quale lo schema organizzativo disegnato nella sentenza di primo grado prevederebbe che le decisioni che il componente della "cupola" non sarebbe in condizione di assumere direttamente, perché detenuto, o residente fuori dalla Sicilia, sarebbero state da lui prese attraverso un sostituto.

Invero, tutti i pentiti, a partire da Buscetta, che in proposito ha reso dichiarazioni molto precise, hanno affermato che il Calò continuò a partecipare direttamente alle riunioni della "commissione", anche dopo avere fissato la propria residenza a Roma.

E ciò appare perfettamente comprensibile, ove si consideri che Roma è collegata a Palermo con diversi voli giornalieri della durata di appena un'ora.

Tale irrisoria distanza, al contrario di quanto è avvenuto per il Salamone, non comportava, di certo, la necessità della nomina di un sostituto, potendo provvedere ad ogni incumbente direttamente il "capo".

La nomina di un sostituto si rese, invece, come ha dichiarato in questo grado del giudizio il collaboratore Cancemi, necessaria nel 1985, a seguito dell'avvenuto arresto del Calò.

Non ha, quindi, senso l'osservazione difensiva, secondo la quale il Cancemi avrebbe negato di avere ricevuto un mandato omicidiario da parte dell'imputato.

Lo stesso Cancemi, infatti, ha detto chiaramente che prima del 1985 provvedeva a tutto direttamente il Calò e che egli lo incontrava tutte le volte che il predetto dalla capitale si recava a Palermo.

c) **BERNARDO BRUSCA**

I motivi di impugnazione concernenti la posizione processuale di questo imputato, possono essere suddivisi in due parti: una, comune al Calò, che affronta temi generali, quali i criteri di valutazione della

prova, con particolare riferimento a quelli previsti per la chiamata in correità e le regole sul concorso di persone nel reato, dei quali la Corte di primo grado, ad avviso del difensore, avrebbe fatto malgoverno, ed un'altra che riguarda, più da vicino, la posizione processuale del Brusca, quale sostituto di Salamone Antonino.

Quanto al primo dei due ordini di censure, rileva il Collegio che la questione ha avuto abbondante trattazione, sia nella parte generale, che nelle precedenti posizioni processuali, sicché appare superfluo ripetere quanto, in altre sedi, già detto.

Passando, ora, all'esame del secondo ordine di doglianze, giova premettere che anche l'affermazione di penale responsabilità del Brusca non poggia sulla mera constatazione dell'appartenenza del medesimo all'organismo di vertice e sull'astratta regola della necessità di una apposita delibera di tale organismo per ogni "delitto eccellente".

Al contrario, è proprio il difensore dell'imputato a ricavare una sorta di prova a discarico dal fatto che alcuni delitti vennero compiuti, in periodi immediatamente precedenti e successivi a quello in cui venne realizzato l'omicidio in esame, ad iniziativa di singoli componenti e gruppi criminali (si tratta dello schieramento dei "corleonesi") facenti parte della "cupola", astraendo da un contesto probatorio, ben più complesso, una sorta di regola contraria conducente ad un giudizio di inesistenza dell'organismo di vertice, o, comunque di totale annullamento delle funzioni di coordinamento del medesimo.

E' stato, infatti, abbondantemente spiegato come, prima del delitto in esame, fossero state prese, a danno degli avversari dello schieramento

“corleonese” iniziative a questi avverse e come, in quelle occasioni, la decisione non potè, ovviamente, essere portata a conoscenza di coloro che erano destinati a subirla e che ad essa si sarebbero certamente opposti, in quanto portatori di interessi esattamente contrari (si pensi, per esempio, ai sequestri in danno del Cassina e del Corleo, nonché all’omicidio Di Cristina e a quello del colonnello Russo).

Si è detto, altresì, che i componenti della “commissione” avversi allo schieramento “corleonese” furono informati di alcuni di questi misfatti successivamente e che li subirono perché non in grado di scatenare una guerra, alla quale non erano ancora preparati.

Bisogna, ancora, ricordare che l’omicidio in esame è stato realizzato in un periodo di apparente “pax mafiosa”, quando la “commissione”, dopo che tutti i componenti erano stati informati di alcuni delitti compiuti ad insaputa di alcuni di essi e delle ragioni che tali delitti avevano cagionato, aveva ricominciato a funzionare regolarmente, non mancando di evidenziare, come è stato già detto, che il gruppo avverso a quello proponente il delitto “de quo” non aveva un diretto interesse ad opporsi e men che meno una valida ragione per giustificare la propria opposizione, stante l’azione di contrasto intrapresa dal Mattarella ai danni dell’intera organizzazione mafiosa.

Ma, dove il difensore cade, vistosamente, nello stesso tipo di sofisma, con caratteristiche ancor più esasperate, che vuole criticare, è quando giunge ad affermare che, addirittura, per ammettere l’esistenza dell’astratta regola sopra enunciata, dovrebbe ipotizzarsi la partecipazione del Bontate e dell’Inzerillo alla delibera della propria

morte.

In maniera del tutto semplicistica ed assiomatica, il patrono dell'imputato, infatti, dimentica che gli omicidi dei due suddetti mafiosi avvengono in un momento di piena guerra di mafia e che la "commissione" in quel momento non poteva certamente essere funzionante, essendosi spaccata in due schieramenti ormai in guerra tra loro: il primo, comprendente il Riina, in qualità di capo assoluto (in tale funzione coadiuvato dal fido Provenzano) e tutti gli altri componenti della "commissione", con esclusione del Bontate, dell'Inzerillo e del Pizzuto, che, invece, rappresentavano lo schieramento avverso, destinato a subire la definitiva distruzione, in modo che, all'esito dello scontro, come effettivamente avvenne, la "commissione" fosse ricostruita con una composizione improntata alla presenza di membri di stretta e provata fede "corleonese", tra i quali, appunto, l'imputato.

Quanto, poi, all'isolato gesto asseritamente compiuto dall'Inzerillo nei confronti del Procuratore della Repubblica Gaetano Costa, occorre ricordare che gli elementi raccolti dall'accusa, tutti basati su dichiarazioni di collaboratori di Giustizia, non hanno retto al vaglio della verifica giudiziaria.

Tornando allo specifico del delitto in esame, osserva il Collegio che le risultanze processuali costituite, prevalentemente, da dichiarazioni di numerosi collaboratori di Giustizia, sulla cui attendibilità intrinseca ed estrinseca non può che ribadirsi quanto detto a proposito della posizione processuale del Greco, conclamano inquivocabilmente l'inserimento del Brusca, nel periodo che interessa il delitto in esame,

nell'organizzazione criminale "cosa nostra", con il preciso ruolo di componente della "commissione", quale rappresentante del mandamento di San Giuseppe Jato.

In particolare, vanno richiamate le dichiarazioni rese dal Di Carlo, il quale ebbe a riferire di avere appreso dallo stesso Brusca, oltre che da altri appartenenti alla sua famiglia, della riunione della "commissione", nel corso della quale fu deliberato l'omicidio in danno del Mattarella.

Lo stesso Di Carlo ha, inoltre, precisato di avere appreso dal Brusca che la vedova Mattarella aveva scambiato, stante la notevole somiglianza, uno degli esecutori materiali (quello che ebbe a sparare materialmente), Nino Madonia, per Giusva Fioravanti.

E' emerso, ancora, che la "famiglia" di San Giuseppe Jato, allorché capo della "commissione" era ancora Gaetano Badalamenti, era retta da Antonio Salamone; ma che, siccome costui si era rifugiato in Brasile, sostanzialmente mancando per lunghi periodi, il suo posto nella cosca e nel consesso dirigente (di cui il Salamone era membro autorevole) era stato preso, appunto, dal Brusca, uomo fedele ai "corleonesi".

Tutti i collaboratori hanno, altresì, evidenziato come l'imputato fosse andato al di là del mandato ricevuto, consolidando il suo prestigio personale, vieppiù cementato dagli stretti rapporti con "i corleonesi", e così avendo finito con il prendere le sue decisioni senza che il Salamone stesso potesse interloquire; anzi, man mano, ebbe a verificarsi un progressivo esautoramento del Salamone dall'organizzazione criminale "cosa nostra", finendo per dipendere la

sua esistenza in vita proprio dalla volontà del suo stesso sostituto.

Il Salamone, infatti, aveva tentato di sovvertire gli equilibri, in favore dello schieramento avverso ai "corleonesi", offrendo a costoro il suo aiuto, condizionato, però, alla riuscita del complotto che avrebbe dovuto portare all'eliminazione del Riina e dei suoi più stretti alleati, quali il Calò e lo stesso Brusca.

Senonché, la mancata riuscita di tale complotto aveva finito per porre, come si ricava da alcune intercettazioni telefoniche, attivate nel 1982, lo stesso Salamone in posizione di grande pericolo, tanto da legittimare la richiesta da parte dello schieramento vincente, e segnatamente del Brusca, di prove di fedeltà.

Da tali intercettazioni telefoniche si coglie, invero, a piene mani, il reale rapporto gerarchico che finì per instaurarsi tra il Brusca ed il Salamone, a tal punto che, nel corso di tali colloqui telefonici, nessuno aveva osato porre in dubbio il potere decisionale del Brusca anche in merito alla sorte del suo ex capo, nonché alle condizioni da lui dettate dall'altro per poter essere riammesso nell'associazione ("Brusca approva il piano, ma pretende la tua partecipazione"); e che il Salamone, pur consapevole della sanzione a suo carico, sembrava preoccuparsi soltanto di non inasprire il contrasto, raccomandando ai suoi congiunti di mantenere un atteggiamento prudente nei confronti dell'imputato, perfino informandolo dei loro movimenti.

Tale stato di totale soggezione del Salamone viene, infine, inequivocabilmente, testimoniato dalla sua costituzione, in data 25/10/1982, ai Carabinieri di Sacile, sede del soggiorno obbligato

assegnatogli dal Tribunale di Palermo.

In buona sostanza, quando il Salamone capì che “i corleonesi” erano, ormai, padroni del campo e che sarebbe stata inevitabile l'applicazione della definitiva sanzione nei suoi confronti, scelse, per tutelare la sua incolumità, la sede più opportuna.

Esaminando, ora, in dettaglio le provalazioni dei numerosi collaboratori di Giustizia, osserva il Collegio, che il Brusca fu, innanzitutto, fatto segno di dichiarazioni accusatorie da parte del Buscetta, il quale ne evidenziò, a partire dagli anni antecedenti al delitto in esame, il ruolo rivestito dall'imputato all'interno della “commissione” di sostituto del Salamone, quasi sempre all'estero e sottolineò la funzione di capo della “famiglia”, allorché, e siamo in un arco temporale antecedente all'omicidio in esame, quest'ultimo ebbe a fissare la sua residenza in Brasile.

Il collaboratore ha, in particolare, riferito che il Salamone ebbe a confidargli che, ormai, il Brusca lo aveva, di fatto, soppiantato, essendo molto vicino ai “corleonesi”, tanto che le decisioni di maggiore rilievo venivano prese dal Brusca, senza che il Salamone potesse permettersi di criticarle.

Le dichiarazioni del Buscetta trovarono immediatamente conferma in quelle di Salvatore Contorno, il quale, pure, ha indicato il Brusca come capo effettivo della “famiglia” di San Giuseppe Jato e componente della “commissione”.

Successivamente, Antonino Calderone ha affermato, in diverse occasioni, che il Brusca sostituiva, quale “capo- mandamento” di San

Giuseppe Jato, Salamone Antonino che, invece, stava sempre all'estero, e ha, pure, ricordato di averlo incontrato una volta nella tenuta "Favarella", in occasione di una riunione della "Regione", in cui c'erano tutti i "capimandamento" della Provincia di Palermo.

Il più recente Marino Mannoia, ha aggiunto che il Brusca, dopo la guerra di mafia, è diventato "capomandamento" effettivo di San Giuseppe Jato, laddove, in precedenza, ne aveva svolto le funzioni quale sostituto di Antonino Salamone, precisando che ciò si era verificato per l'appartenenza dell'imputato allo schieramento "corleonese".

Ulteriori e più specifiche conferme sono, poi, giunte dalle dichiarazioni di Gaspare Mutolo, Giuseppe Marchese, Gioacchino La Barbera, Salvatore Cancemi e Baldassare Di Maggio.

Tutti hanno confermato ed evidenziato, con ricchezza di particolari, il ruolo strategico del "mandamento" di San Giuseppe Jato, con a capo Bernardo Brusca.

A conferma di ciò, basti ricordare che è stato riferito, sia dal Marchese, che dal Di Maggio, che, proprio a San Giuseppe Jato, si era rifugiato, sotto la protezione di Brusca, Salvatore Riina, quando era stato costretto a lasciare precipitosamente la casa di Aquino-Borgo Molara, poiché aveva saputo che questo suo rifugio era stato individuato e, dunque, rischiava di essere arrestato.

Cancemi, dal canto suo, ha riferito di avere accompagnato, nella primavera del 1983, Pippo Calò in una casa di S. Giuseppe Jato accanto a quella di Bernardo Brusca per una riunione della



“commissione”, in cui incontrò i diversi “capimandamento”, tra cui, appunto, Riina, Brusca, Madonia, Geraci e Michele Greco.

Baldassare Di Maggio ha, infine, dichiarato di essere particolarmente addentro alle vicende della “famiglia” di San Giuseppe Jato, poiché, essendo stato affiliato nel 1981, già da tempo gravitava nell’ambiente ed aveva già commesso il suo primo omicidio a Roccamena, insieme a Brusca Giovanni e a Giuseppe Marchese; il collaborante ha dichiarato di avere conosciuto come “capomandamento” solo Brusca Bernardo, diventando, dopo il suo arresto, egli stesso reggente, in sua vece, nell’assenza anche del figlio del “capomandamento”.

Ma il quadro probatorio, di per sé già del tutto esaustivo, si è ulteriormente arricchito attraverso le precise e coerenti dichiarazioni del collaboratore di Giustizia Francesco Di Carlo, sentito in questo grado del giudizio, a seguito di parziale rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

Costui, non solo ha riferito di avere organizzato la riunione della “commissione” avente ad oggetto il deliberato omicidiario in esame, ma ha anche precisato di averlo fatto dietro incarico del suo “capomandamento” Giovanni Brusca che, al termine del consesso, gli aveva direttamente comunicato l’esito positivo della proposta “corleonese”.

Quanto sin qui detto rende giustizia dell’ultimo rilievo difensivo concernente esclusivamente la posizione processuale dell’imputato Brusca.

Il difensore, per vero, con abile intervento settorio, parcellizza le

dichiarazioni del Buscetta astraendole dal loro intero contesto, per ricavarne una prova positiva di innocenza dell'imputato.

Il Buscetta, infatti, ad avviso del difensore estensore dei motivi d'impugnazione, avrebbe indicato, tra il 1980 e il 1981, ben sei presenze del Salamone in Sicilia, a suo avviso incompatibili con l'assoluta certezza che, in occasione della deliberazione omicida in questione, fosse presente il Brusca, quale sostituto e non direttamente il titolare.

Orbene, osserva, innanzitutto, in proposito, il Collegio, che le presenze del Salamone in Sicilia, a dire del Buscetta, risalgono ad un periodo successivo all'omicidio del Mattarella.

Deve, ancora, essere evidenziato che tutte le dichiarazioni dei collaboranti sono nel senso della presenza alle riunioni della "commissione" del Brusca, senza che nessuno di essi abbia fatto cenno alla presenza, in alcune di esse, del Salamone.

La precisa e circostanziata indicazione del Di Carlo, poi, non lascia al riguardo dubbi di sorta.

Ma vi è di più; come si è detto, l'operazione settoria del difensore finisce per dare alle provalazioni del Buscetta un senso che esse, in realtà, non hanno.

Per vero, il Buscetta, in sintesi, ebbe ad affermare che, nel periodo in riferimento ed in quelli ad esso successivi, il Salamone era stato totalmente esautorato, in "commissione", dal sostituto Brusca e a precisare che i motivi delle visite in Sicilia in quel periodo (80 - 81) erano dovuti proprio all'esigenza di prendere informazioni su quello

che, all'insaputa del Salamone, stava succedendo in Sicilia, precisando che ciò, in una occasione, era accaduto su sollecitazione dello stesso Buscetta.

d) SALVATORE RIINA

Questo imputato ha svolto doglianze attinenti esclusivamente al tema della penale responsabilità, a mezzo dell'Avvocato Cristoforo Fileccia, che ha curato, in un unico atto, anche i motivi d'impugnazione del Geraci, sostenendo, a favore di quest'ultimo, le medesime argomentazioni svolte per il primo, nel rilievo che analoga fosse la posizione processuale dei due ed identico l'impianto argomentativo della sentenza di primo grado.

Il predetto difensore riprende argomentazioni, già svolte da altri difensori a proposito delle precedenti posizioni processuali, circa la pretesa acquiescenza della sentenza di primo grado alle dichiarazioni dei "pentiti", asseritamente acriticamente recepite, e sulla pretesa responsabilità del suo assistito, poggiata, a suo dire, esclusivamente sul cosiddetto "teorema Buscetta".

Deduce, altresì, il difensore in questione che non vi sarebbe, agli atti del processo, prova sicura della composizione della "commissione", sulla cui struttura i collaboranti sarebbero incorsi in vistose contraddizioni.

Orbene, osserva, innanzitutto, il Collegio, come tale ultima censura sia del tutto disancorata dalle emergenze processuali.

Per vero, come si è già avuto modo di precisare, sia nella parte generale, che in occasione delle precedenti posizioni processuali, tutte le dichiarazioni dei collaboranti includono, per quanto riguarda il periodo in cui avvenne l'omicidio in esame, tutti gli odierni imputati tra i componenti dell'organismo di vertice.

Le divergenze riguardano qualche componente secondario, diverso da quelli oggi tratti a giudizio che, in tempi estremamente ristretti, ebbe ad occupare una posizione all'interno del predetto consesso che, fermi rimanendo alcuni dei suoi fondamentali componenti (e tra questi gli odierni imputati), ebbe a subire, nel tempo, alcuni limitati inserimenti, i quali poterono, anche, non venire a conoscenza di alcuni dei collaboranti, che sulla composizione della "commissione" ebbero a rendere dichiarazioni.

Comunque, qualsiasi dubbio, sull'appartenenza del Riina alla "commissione", sulla quale, come, del resto, per gli altri imputati, si è, persino, in altri processi, formato il giudicato, rischia di apparire del tutto fuori da una realtà processuale e da un quadro probatorio così ricco e completo da rendere, da un lato, vano ogni sforzo di sintesi e, dall'altro, rischioso sotto il profilo della ripetitività, qualsivoglia "excursus", in quanto a questo personaggio si è fatto ampio riferimento, sia nella parte generale, che nel corso dell'esame delle precedenti posizioni processuali.

Basti ricordare come tutti i collaboranti lo abbiano indicato come uno dei luogotenenti ed ex sostituti di Luciano Leggio, entrato, quindi, a far parte dei vertici con l'arresto di quest'ultimo, ancor prima della

ricostruzione della "commissione" (si pensi al cosiddetto triumvirato).

Tutti hanno parlato del ruolo di primo piano, all'interno della "commissione", assunto dal Riina nel periodo dell'omicidio in esame, nonché in quello immediatamente precedente, quando, violando la "pax mafiosa", il gruppo facente capo a Riina e Provenzano aveva compiuto alcuni atti delittuosi (tra cui l'omicidio del Di Cristina nel maggio del 1978) in spregio ad una parte della "commissione".

Ricostituito un apparente stato di unitarietà, (e siamo nel periodo in esame), il Riina, a detta di tutti i collaboranti, continuò ad assumere sempre più un ruolo propulsivo e progressivamente sempre più di capo assoluto, sia perché la maggior parte della "commissione" era ormai composta da suoi stretti alleati, sia perché lo schieramento avverso non era in grado di opporsi ai suoi "desiderata".

La successiva guerra di mafia è intimamente permeata della figura del Riina, che ormai viene ad identificarsi con l'intero organismo di vertice, man mano che gli avversari cadevano sotto il piombo dei "killers" dello schieramento vincente, del quale il Riina era diventato, ormai, il capo assoluto.

Del resto, una ulteriore e definitiva conferma del peso e dello spessore criminale dell'imputato può essere tratto dalla sua latitanza, che ha finito con il rafforzare il convincimento dell'eccezionale levatura del ruolo da lui rivestito nella organizzazione mafiosa.

Ciò posto, osserva il Collegio, che a torto l'imputato si duole di un'affermazione di penale responsabilità, asseritamente, basata esclusivamente sul "teorema Buscetta".

Giova, in proposito, partire proprio dalle dichiarazioni di questo collaborante, laddove il medesimo riferisce (interrogatorio del 21/7/1984) che il Mattarella è stato ucciso su mandato della "commissione" e su ispirazione di Salvatore Riina.

Dello stesso tenore le propalazioni del Mutolo, il quale ha riferito che "specialmente dopo l'omicidio di Michele Reina, il Mattarella aveva intrapreso una politica di pulizia nella pubblica amministrazione e, soprattutto, nella gestione degli appalti del Comune di Palermo, così danneggiando gli interessi di Vito Ciancimino e dei "corleonesi", precisando ulteriormente: "per quanto riguarda il ruolo del Ciancimino, nulla mi è stato detto di preciso, all'infuori del fatto che "i corleonesi" avevano ottenuto dalla "commissione" il necessario assenso, poiché la politica del Mattarella era divenuta un oggettivo ostacolo agli interessi di Ciancimino ed anche di tutta "cosa nostra".

Marino Mannoia ha riferito che la decisione di uccidere il Mattarella fu presa dalla "commissione", con il pieno consenso del Riina, diretto interessato.

Anche Di Carlo, in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ha reso dichiarazioni sul delitto in esame, riferendo che "i mali discorsi" su Mattarella avevano in Riina e in Provenzano uno dei referenti principali e che il Mattarella venne soppresso perché, con la sua azione, aveva disturbato gli interessi di Ciancimino e dei "corleonesi".

Particolarmente significativa, con riferimento all'omicidio in esame, si palesa, inoltre, la partecipazione ad uno degli appalti delle sei scuole

del Sansone, che risulta essere strettamente legato al Riina, tanto da averne protetto la latitanza, mettendogli a disposizione persino un alloggio.

Ed allora, non si riesce a capire come si possa, a fronte di risultanze processuali così univoche e precise, parlare di vaghe dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia in ordine alla partecipazione al delitto dell'imputato e di causale assolutamente incerta, laddove, invece, come si è detto nel corso dell'esame della posizione processuale del Greco, questa è stata individuata con certezza, poggiando non solo sulle dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia, ma anche su fonti ad essi esterne e di sicura affidabilità.

e) BERNARDO PROVENZANO

I motivi d'impugnazione di questo imputato riguardano esclusivamente il tema della penale responsabilità.

Col primo ordine di censure l'imputato deduce che non sarebbe stata raggiunta la prova dell'effettiva sussistenza della deliberazione omicida, stante che nessuno dei collaboranti ha riferito di essere personalmente a conoscenza che la "commissione" avesse ordinato espressamente i delitti per cui è processo.

Orbene, non v'è bisogno di molto argomentare per dimostrare la lunare lontananza dalle emergenze processuali di siffatta affermazione, bastando, all'uopo, ricordare le dichiarazioni in proposito rese dai collaboranti, a partire dal Buscetta per finire al recente Di Carlo, già

oggetto di precedente esame, i quali tutti hanno riferito di uno specifico mandato omicidiario, assunto all'unanimità da tutti coloro che in quel momento componevano l'organismo di vertice.

Un secondo ordine di censure, concerne un tema già affrontato dal difensore del Riina e che, per evitare inutili ripetizioni, viene in questa, unica, sede trattato.

Ha sostenuto il difensore di questo imputato che, poiché la cosca di Corleone sarebbe stata rappresentata sia dal suo assistito, che dal Provenzano, non vi sarebbero elementi certi per ritenere che al deliberato omicida in esame abbia partecipato l'uno, o l'altro dei due.

Tale tesi non può, senza dubbio, essere condivisa nella misura in cui non tiene conto della reale portata delle dichiarazioni dei numerosi collaboratori di Giustizia, sentiti nell'ambito del presente procedimento.

Secondo costoro, infatti, la "famiglia" di Corleone (diverso è il caso di Michele Greco e Pino Greco, giacché il primo partecipava a titolo di coordinatore) era l'unica ad avere in "commissione" due rappresentanti, congiuntamente responsabili di ogni deliberato, con la conseguenza che il Provenzano, al pari del Riina, rappresentava, a pieno titolo, la cosca dei "corleonesi" ed operava, in perfetta armonia con il co-rappresentante.

Questa funzione congiunta si coglie, già, nelle singolari rivelazioni al Capitano dei Carabinieri Pettinato del Di Cristina, che aveva accomunato, sotto ogni profilo, il Riina ed il Provenzano, qualificandoli gli elementi più pericolosi di cui disponesse il Leggio, rimarcando come

entrambi, per la rispettiva, identica ferocia, venissero soprannominati "le belve" ed attribuendo ad essi, già allora, gli stessi omicidi - non meno di quaranta - anche di uomini delle Istituzioni, come quello del Vice Pretore di Prizzi.

Siffatto contesto è stato confermato dal Buscetta, il quale ha riferito che, dopo l'arresto del Leggio, i reggenti della suddetta cosca erano il Riina ed il Provenzano, i quali ne avevano preso il posto in "commissione".

Ma, le dichiarazioni che chiariscono, con maggiore certezza, il ruolo del Provenzano provengono dal Calderone, il quale, dopo avere confermato, nuovamente, che entrambi erano sostituti di Leggio che, dopo il processo "dei 114", allorché si erano ricostituiti gli ordinari organismi del sodalizio, li aveva delegati a rappresentarlo, ha precisato che, in forza della delega congiunta, divenuta definitiva a seguito dell'arresto del loro capo, "tutti e due prendevano le decisioni perché erano i due uomini, i due fulcri di Luciano Leggio"; che, quando il Riina non andava in "commissione", vi si recava il Provenzano, senza che nulla mutasse, perché "erano tutti e due uguali"; e che, soprattutto, nella provincia di Palermo, essi, entrambi latitanti, non camminavano mai insieme, per ragioni di strategia e di sicurezza (in modo che l'arresto, o l'uccisione, dell'uno non avrebbe conseguito risultati concreti, perché l'attività delinquenziale della "famiglia" sarebbe stata proseguita dall'altro, senza alcuna soluzione di continuità).

Al lume di questo quadro probatorio, diviene di agevole interpretazione, perfino, la proposizione di Marino Mannoia che il

Provenzano si alternava con Riina in "commissione", da intendere, dunque, come lo stesso collaborante ha avuto modo di chiarire, non in funzione di alternanza temporale, nel senso che ciascuno di essi avesse avuto, assegnato dal Leggio un periodo delimitato in cui, da solo, avrebbe dovuto sostituirlo; per poi cedere il comando della famiglia all'altro e riprendere, dopo identico lasso di tempo; ma, nel senso che entrambi decidessero in perfetta sintonia, e con uguali poteri ed obiettivi, sì da rendere del tutto fungibile la presenza (alternativa ed a volte, persino, congiuntiva) dell'uno o dell'altro nelle riunioni (e nelle deliberazioni) del supremo consesso mafioso.

Il collaborante ha, altresì precisato che i due operavano sempre insieme "tipo Michele Greco con Giuseppe Greco", pur essi divenuti fungibili in "commissione", dopo la vittoriosa conclusione della guerra di mafia e l'ascesa dell'emergente Pino Greco, detto "scarpuzzedda", principale esecutore degli omicidi più clamorosi, all'organo di vertice, quale "co-rappresentante" della "famiglia" e del mandamento di Ciaculli.

Analoghe dichiarazioni hanno reso i collaboratori di Giustizia Gaspare Mutolo e Giuseppe Marchese.

Ma, quello che ha reso, in tempi più recenti, dichiarazioni particolarmente rilevanti, in ordine al tema che ci occupa, è Salvatore Cancemi: "Bernardo Provenzano e Salvatore Riina le decisioni le hanno prese sempre insieme. Loro usavano una strategia di difesa, se così si può chiamare, che uno andava in "commissione", ma le decisioni le prendevano assieme. Io questo l'ho saputo direttamente da Riina, da Ganci Raffaele, da Pippo Calò.....e, quindi, sono andati

avanti sempre così. Le decisioni le hanno prese assieme e questo ve lo posso dire e lo ripeto con assoluta certezza”.

Alla stregua delle suddette dichiarazioni, non si può, dunque, sul piano del corretto uso della inferenza logica, non concordare con i giudici di primo grado laddove costoro affermano che “una così forte unitarietà di intenti consente di affermare che, proprio in decisioni così importanti, quali quelli riguardanti gli omicidi di uomini politici di primissimo piano, l'accordo non poté che essere pieno, essendo entrambi, in posizione di parità, reggenti della “famiglia” e del “mandamento” in sostituzione di Luciano Leggio”.

Ciò è ancor più vero nel caso di specie, stante i motivi sottostanti alla decisione di sopprimere il Mattarella, legati a precisi interessi finanziari di entrambi i componenti della “famiglia” di Corleone.

Le risultanze processuali (v. rapporto dei Carabinieri del 10/4/1984) testimoniano, infatti, in maniera inequivoca, la notevole mole di affari economici della “famiglia” di Corleone (comuni, quindi, sia al Riina che al Provenzano), come dimostrato dalle numerose società, soprattutto nel campo dell'edilizia, facenti capo, anche a mezzo di prestanome, ai due “corleonesi”.

Dalle risultanze processuali emerge, inoltre, il ruolo di gestore degli affari economici della “famiglia” del Provenzano.

Deve, infine, essere evidenziato, come, del resto, hanno già avuto modo di rilevare i giudici di primo grado, che il ruolo di “alter ego” di Riina, emerge a piene mani anche dopo l'arresto di quest'ultimo, come si ricava dalle univoche dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia più

recenti, quali lo stesso Cancemi e Gioacchino La Barbera.

A proposito di quest'ultimo, poi, si può ricordare che la conferma del ruolo di vertice del Provenzano, ancora nel 1993, emerge anche dalle intercettazioni ambientali di via Ughetti, da cui risulta che l'imputato, subito dopo l'arresto di Riina, e quasi riprendendone il ruolo, è intervenuto per risolvere una questione attinente alla nomina di un nuovo reggente della famiglia di Monreale, per la quale vi era un contrasto tra Brusca Giovanni e Leoluca Bagarella.

Provenzano, inoltre, il cui spessore delinquenziale è dimostrato anche dalla capacità di sottrarsi, almeno fino a questo momento, alla cattura, dopo lo sbandamento seguito alla cattura del Riina, si è fatto garante della prosecuzione della strategia di terrore posta in essere dal suo "socio", dichiarando al La Barbera che, "fin quando ci sarà un "corleonese in giro, tutto continuerà come prima".

f) FRANCESCO MADONIA

Con motivi ai limiti dell'ammissibilità, per il mancato soddisfacimento dell'onere di enunciare le ragioni delle censure poste a fondamento dell'atto di impugnazione, l'imputato si duole esclusivamente dell'affermazione di colpevolezza, proponendo, in termini estremamente sintetici, argomenti già sviluppati da altri difensori e, sostanzialmente, convergenti in una duplice direzione: da un lato, si afferma la inaffidabilità delle fonti probatorie basate, a suo dire, esclusivamente su dichiarazioni di collaboranti; dall'altro si censura

l'impugnata sentenza sotto il profilo di un giudizio di penale responsabilità, asseritamente, fondato sul più volte citato "teorema Buscetta".

Ciò posto, osserva il Collegio, che l'impugnata sentenza non merita le censure che le sono state rivolte.

L'affermazione di penale responsabilità, per vero, si basa sulle convergenti propalazioni di diversi collaboratori di Giustizia, sulla cui attendibilità intrinseca ed estrinseca si è già detto, alcuni dei quali hanno specificamente parlato di una deliberazione di morte presa all'unanimità da tutti i componenti della "commissione", e precisato che il Madonia, nel periodo in cui fu commesso l'omicidio in esame, faceva, senza alcun dubbio, parte dell'organismo di vertice.

Si è, ancora, detto che tali dichiarazioni hanno trovato pieno riscontro in una causale (e ciò riveste una importanza fondamentale nei casi, come quello di specie, di mandato omicidiario) individuata con certezza e riferibile al Madonia come agli altri imputati.

Passando ora, in dettaglio, all'esame delle emergenze processuali concernenti l'imputato in esame, osserva la Corte che la confluenza del Madonia nello schieramento "corleonese" e la sua fedele alleanza con il Riina ed il Provenzano ebbero inizio già in tempi antecedenti all'omicidio "de quo"; al punto che questi può, sicuramente, essere incluso tra i principali supporti di cui i due "capimandamento" di Corleone si erano maggiormente avvalsi (e da cui erano sostenuti) per la loro progressiva avanzata verso Palermo, nonché per la scalata al gruppo dirigente di "cosa nostra".



Del resto, la pericolosità di siffatto collegamento (così come di quello con il Brusca) era stata percepita, e subito contrastata proprio dal Di Cristina; ed il "boss" di Riesi, prima di essere ucciso, l'aveva disvelata ai Carabinieri, cui aveva raccontato, tra l'altro, che Francesco Madonia costituiva una delle principali "basi" a Palermo di Luciano Leggio, per cui costoro, con distinti rapporti datati 21 giugno e 25 agosto 1978 avevano messo in luce, per la prima volta, l'appartenenza del Madonia all'associazione mafiosa, nonché il ruolo di "capo" da lui occupato nella sua cosca, e soprattutto, la sua posizione di salda alleanza con "i corleonesi".

La validità e l'esattezza di queste indagini sono state confermate dalle rivelazioni di Tommaso Buscetta, cui Stefano Bontate aveva confidato di tenere l'imputato in grande considerazione: parlandone, infatti, in "termini estremamente seri", il capo della "famiglia" di Santa Maria di Gesù aveva aggiunto che si trattava di uno dei più fedeli alleati dei "corleonesi", che, tramite questa "famiglia", esercitavano un dominio notevole sulla "piana dei colli".

Dello stesso tenore le dichiarazioni di Marino Mannoia e quelle più recenti di Marchese e Cancemi, i quali hanno riferito che costoro in "commissione" seguirono sempre, tutti, la stessa linea strategica, dando l'impressione di essere "la stessa cosa".

Marino Mannoia e Buscetta, in particolare, hanno evidenziato che l'omicidio che ci occupa venne realizzato in una zona della città ricadente sotto la giurisdizione del "mandamento" comandato dall'imputato e ricordato la regola, sempre osservata all'interno

dell'organizzazione criminale in questione, secondo la quale "è impossibile commettere un omicidio di un certo rilievo, senza che ne sia informato e abbia dato il suo consenso il <capomandamento>. Altrimenti si verificherebbero reazioni gravissime. Se, poi, il "capomandamento" non viene informato, la ragione è ben precisa, ciò significa che è destinato a morire anch'egli e che, quindi, è fuori gioco. I difensori hanno più volte censurato tale regola, che, a loro avviso, sarebbe non solo smentita da altri episodi in cui essa non venne rispettata (si pensi all'omicidio del Di Cristina), ma anche acriticamente recepita.

Senonché, il rilievo finisce per cadere nello stesso vizio denunciato, laddove pretende di ricavare da dati obiettivi, acriticamente recepiti, una inesistente regola contraria.

Per vero, come lo stesso Mannoia, e gli altri collaboranti, hanno affermato, vi furono eccezioni a tale regola, sia prima, che dopo l'omicidio in esame (omicidio in danno del Madonia da Valledlunga e del Di Cristina prima ed alcuni omicidi della guerra di mafia poi).

In tutti questi casi, però, vi furono reazioni da parte dei "capimandamento offesi", che richiesero, quantomeno, un chiarimento in "commissione".

Ma già, in questi casi, tali episodi costituirono i primi tentativi di mettere "l'offeso" fuori gioco, cosa che, poi, superata l'apparente "pax mafiosa" che caratterizza il periodo dell'omicidio in esame, effettivamente avvenne.

Orbene, nel caso di specie non vi furono, come hanno riferito tutti i

collaboratori di Giustizia, reazioni di sorta e, del resto, queste non sono nemmeno ipotizzabili, ove si consideri che la delibera omicida, come hanno riferito tutti i collaboranti e ribadito il Di Carlo, sentito in questo grado, del giudizio, fu adottata, in un periodo di "pax mafiosa" da tutti quelli (e tra questi il Madonia) che in quel momento componevano la "commissione".

Il Di Carlo, a riprova del diretto coinvolgimento del Madonia nel mandato omicidiario, ha, altresì, sottolineato che il delitto fu commesso in zona di competenza dell'imputato, indicando due degli esecutori materiali nelle persone del figlio, Nino Madonia, ed in Giuseppe Giacomo Gambino, appartenente ad una "famiglia" facente capo al "mandamento" retto da Francesco Madonia.

Anche Mutolo ha indicato in Nino Madonia uno degli esecutori materiali del delitto.

Ed allora, appare impossibile, tenuto conto delle emergenze probatorie sin qui descritte, e dell'applicazione corretta delle regole di inferenza probatoria, che all'adozione della delibera in questione si fosse tenuto estraneo uno dei più fedeli (se non il più fedele) alleati della cosca proponente, ove, in particolare, si tenga conto degli stretti interessi d'affari che legavano il Madonia ai due "corleonesi", affari che andavano dal settore dell'edilizia a quello ancor più remunerativo del traffico di stupefacenti.

g) ANTONINO GERACI

Come si è detto, i motivi d'impugnazione del Geraci sono identici a quelli, svolti (in un unico contesto da un solo difensore) in favore del Riina, ad eccezione della divergenza tra le dichiarazioni del Contorno e quelle del Mannoia, in ordine al periodo di permanenza di questo imputato nel supremo consesso direttivo, della quale in questa sede si darà conto.

Sostanzialmente, dunque, il Geraci si duole (ed è questo l'unico motivo) del verdetto di colpevolezza.

Orbene, siffatta doglianza è smentita del tutto dalle risultanze processuali, che convergono, semmai, nel confermare la partecipazione dell'imputato, comunque, provvista di un contributo efficiente, anche a questa deliberazione del direttorio mafioso, come, del resto, richiesto dalle regole a questo applicabili.

La confluenza di costui, già in epoca precedente al delitto in esame, nel gruppo dei "corleonesi" è testimoniata dal citato Di Cristina che, nelle sue confidenze fatte ai Carabinieri, ebbe a rilevare che una delle principali basi di Luciano Leggio in Sicilia era costituita dall'imputato, il quale disponeva, a Partinico, di un deposito di droga.

Il Buscetta, poi, dal canto suo, ha confermato tale alleanza e ribadito che il Geraci costituiva un fedele alleato dei "corleonesi"; tanto che, come gli era stato riferito da Gaetano Badalamenti, Salvatore Riina aveva fatto di Partinico una sicura base di appoggio.

Tale circostanza è stata, ancora, confermata sia da Antonino

Calderone, che da Francesco Marino Mannoia.

Il primo, infatti, ha dichiarato che il Geraci Nené (diminutivo in Sicilia di Antonino) era legatissimo a Bernardo Provenzano, nei cui confronti nutriva una stima incondizionata ed un grandissimo affetto.

Il secondo ha riferito che l'imputato, soprannominato "il vecchio" a cagione della sua età non più verde, era un fedelissimo di Salvatore Riina e, a riprova di ciò, ha fatto presente che, quando a seguito dell'uccisione di Stefano Bontate, la "famiglia" di Santa Maria di Gesù venne sciolta, tutti i suoi componenti furono aggregati al "mandamento" di Partinico, così venendo a dipendere, direttamente, proprio dall'imputato.

Su questo ultimo punto vi è coincidenza tra le dichiarazioni di Marino Mannoia e quelle di Contorno, ma, mentre secondo quest'ultimo, già al momento dell'assassinio del Bontate, Nené Geraci era stato sostituito, nelle cariche di "cosa nostra" dal più giovane cugino, per Marino Mannoia, invece, l'imputato, a quella data, non solo era a capo del mandamento di Partinico, ma vi rimase, almeno sino al febbraio del 1983.

Ciò posto, osserva il Collegio, in piena sintonia con i giudici di primo grado, che la dichiarazione più attendibile si palesa quella del Marino Mannoia, quantomeno perché il Contorno, subito dopo l'omicidio del Bontate, fu costretto a fuggire precipitosamente da Palermo, mentre il Mannoia vi rimase ed ebbe, quindi, diretta conoscenza della persona cui fare riferimento, come "capomandamento", in caso di bisogno.

Pertanto, non può porsi in dubbio la dichiarazione del collaborante, che

ha indicato, ripetutamente, e con certezza, Nenè Geraci come componente della "commissione", almeno sino al febbraio 1983.

Non va, comunque, dimenticato che l'omicidio in esame accadde nel 1980, in un periodo, cioè, in cui anche il Contorno inserisce l'imputato nell'organismo di vertice, indicandolo come uno dei più stretti alleati dello schieramento "corleonese" ed a tale schieramento legato da profondi vincoli di interesse, viepiù cementati dall'inserimento del medesimo Geraci nel traffico delle sostanze stupefacenti.

Giova, inoltre, rilevare che tanto Marchese, quanto Mutolo e Cancemi, le cui rivelazioni acquistano particolare valore, non soltanto per la concordanza, ma anche perché tutti e tre i collaboranti parteciparono alla guerra dall'osservatorio privilegiato delle famiglie poi risultate vincenti, hanno ribadito che pure il Geraci vi aveva preso parte a fianco dei tradizionali alleati; così definitivamente smentendo che, nel corso del 1981, avesse ceduto la carica di capomandamento all'omonimo parente.

Il Cancemi, in particolare, ha rivelato di avere conosciuto l'imputato, allorché il Calò, nei primi mesi del 1983, lo aveva condotto con sé ad una riunione della "commissione", nei pressi di San Giuseppe Jato, ove erano presenti tutti i "capimandamento" vincitori della guerra, tra i quali, dunque, rientrava il Geraci.

Ed a riprova dello stretto legame dell'imputato con i due "corleonesi", vanno ricordate le dichiarazioni di Buscetta, allorché costui afferma che, negli anni antecedenti allo scoppio della guerra di mafia, era stato proprio l'imputato a fornire sicura ospitalità, in territorio di Partinico, al

Riina, allora latitante.

Sempre il Cancemi ha confermato che il Geraci era rimasto in "commissione" fino alla data del suo arresto, in perfetta assonanza con lo schieramento "corleonese", aveva deciso i misfatti di maggior rilievo, come quello del colonnello dei Carabinieri Russo, o del Di Cristina; e, sempre in piena sintonia con tale consesso, aveva deliberato ed organizzato la faida, a cominciare dagli omicidi, risultati determinanti per l'esito del conflitto, dei due capi avversari, Bontate ed Inzerillo.

In questo grado del giudizio si sono aggiunte le dichiarazioni del Di Carlo, il quale ha incluso, con specifico riferimento all'arco temporale in cui venne commesso l'omicidio in esame, la persona del Geraci nel novero dei componenti il supremo organo di vertice e ribadito l'unanimità della deliberazione omicida nei termini già indicati nelle precedenti posizioni processuali.

Ed allora, a fronte di siffatte emergenze processuali, sintomatiche, peraltro, di una perfetta coincidenza di interessi tra l'imputato e lo schieramento "corleonese", il Collegio non riesce a comprendere come si possa sostenere che l'affermazione di colpevolezza poggi sul semplice "teorema Buscetta", del tutto privo di un aggancio con la persona dell'imputato, che si vorrebbe del tutto disinteressato all'omicidio in questione, "anche per la mancanza di una valida ed obiettivamente accertata causale".

In buona sostanza, nel ricordare ancora una volta quanto in precedenza osservato sulla causale del delitto, rileva la Corte, con specifico



riferimento al delitto in esame, che il Geraci e gli altri imputati, la cui
posizione si è trattata, agirono in piena sintonia con "i corleonesi",
essendo, ormai, con questi diventati "un'unica cosa".



